SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 6 settembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO [illegible]81

La Gazzetta Ufficiale, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 29 agosto 1991, n. 288.

Modifiche agli articoli 29, 31, 32 e 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in materia previdenziale ed assicurativa per volontari in servizio civile e cooperanti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 29, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, dopo le parole: «di finanziamento» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-*bis*, e 32, comma 2-*ter*».

Art. 2.

1. All'articolo 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'articolo 29.

2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato e il trattamento economico. I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera *a*), sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni.

2-*bis*. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative. Per i volontari in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera *a*), il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore è rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni».

Art. 3.

1. All'articolo 32 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «che assumono un impegno di cooperazione, con contratto a termine,» sono sostituite dalle seguenti: «che si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione,»;

b) al comma 2, le parole: «I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici possono ottenere il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti» sono sostituite dalle seguenti: «I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione»;

c) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonche all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale.

2-*ter*. I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2-*bis* sono posti integralmente a carico della

Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative.

2-*quater*. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 20».

Art. 4.

1. All'articolo 34 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere con le organizzazioni non governative rapporti di lavoro subordinato per l'esercizio di qualsivoglia mansione. Ogni contratto di lavoro subordinato eventualmente stipulato dal volontario o dal cooperante, anche tacitamente, con le organizzazioni non governative è nullo ai sensi dell'articolo 1343 del codice civile. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o del divieto di cui al presente comma, o di grave mancanza — accertata nelle debite forme — ai doveri di cui al comma 2, il contratto di cooperazione, di cui agli articoli 31 o 32, è risolto con effetto immediato e i volontari o i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge»;

b) al comma 5, le parole: «possono rescindere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del cooperante interessato» sono sostituite dalle seguenti: «possono risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante interessato».

Art. 5.

1. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi tutti gli effetti delle procedure seguite in materia di contributi previdenziali per i volontari e cooperanti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro degli affari esteri emana, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge e per l'aggiornamento e coordinamento del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Tambre d'Alpago, addì 29 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 29 della legge n. 49/1987 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 29 (*Effetti della idoneità*). — 1. Il comitato direzionale verifica — ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge — la conformità, ai criteri stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita la Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'art. 8, comma 10.

2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento *salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2*-bis, *e 32, comma 2*-ter. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative.

4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 31 della legge n. 49/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 31 (*Volontari in servizio civile*). — 1. *Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'art. 29.*

2. *Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato e il trattamento economico. I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera* a), *sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni.*

2-bis. *I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative. Per i volontari in aspettativa ai sensi dell'art. 33, comma 1, lettera* a), *il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico*

delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore è rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni.

3. Il comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.

4. È parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.

5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'art. 34».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 32 della legge n. 49/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 32 *(Cooperanti delle organizzazioni non governative)*. — 1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico del Fondo speciale di cui all'art. 14, cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, *che si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione*, di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal comitato direzionale sentito il parere della Commissione di cui all'art. 8, comma 10.

2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformità nonché la congruità con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. *I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione.*

2-bis. *I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale.*

2-ter. *I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2-bis sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative.*

2-quater. *I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'art. 20.*

3. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'art. 34.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 34 della legge n. 49/1987, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

Art. 34 *(Doveri dei volontari e dei cooperanti)*. — 1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.

2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

3. *I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere con le organizzazioni non governative rapporti di lavoro subordinato per l'esercizio di qualsivoglia mansione. Ogni contratto di lavoro subordinato eventualmente stipulato dal volontario o dal cooperante, anche tacitamente, con le organizzazioni non governative è nullo ai sensi dell'art. 1343 del codice civile. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o del divieto di cui al presente comma, o di grave mancanza — accertata nelle debite forme — ai doveri di cui al comma 2, il contratto di cooperazione, di cui agli articoli 31 o 32, è risolto con effetto immediato e i volontari o i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge.*

4. Il Ministro degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b) quando le condizioni del Paese nelle quali essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

5. Gli organismi non governativi idonei *possono risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante interessato* in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima».

Note all'art. 5:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Per il titolo della legge n. 49/1987 si veda la precedente nota all'art. 1.

— Il D.P.R. n. 177/1988 approva il regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2686):

Presentato dal sen. ACHILLI ed altri il 4 marzo 1991.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 26 marzo 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 maggio 1991 e approvato il 29 maggio 1991.

Camera dei deputati (atto n. 5714):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 18 giugno 1991, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla III commissione il 25, 31 luglio 1991 e approvato il 1° agosto 1991.

91G0330

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 luglio 1991, n. 289.

Regolamento istitutivo del Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2574;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 74, primo comma, con il quale, in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sono state, tra l'altro, trasferite alle regioni le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante, con esercizio di dette funzioni nel rispetto degli standards tecnici definiti dallo Stato;

Visto altresì l'art. 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, che ha individuato, tra le funzioni amministrative di competenza dello Stato, quelle relative all'organizzazione del commercio con l'estero, nonché quelle concernenti la disciplina, il controllo di qualità e la certificazione varietale dei prodotti agricoli e forestali;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 19 novembre 1987), con il quale, per il conseguimento del fine di cui sopra, si è previsto che la produzione, ai fini della commercializzazione sul mercato nazionale ed estero, del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, possa essere sottoposta a certificazione volontaria per l'acquisizione di un attestato di rispondenza genetica e di idoneità sanitaria;

Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1989 con il quale è stato istituito il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 3 del citato decreto 23 ottobre 1987 con il compito di fornire pareri in merito alla definizione delle categorie dei materiali di moltiplicazione ed alla disciplina degli standards tecnici di cui al precedente art. 1, alla individuazione dei parametri tecnici per l'ammissione alla certificazione del materiale di moltiplicazione, al riconoscimento dei requisiti dei richiedenti la certificazione volontaria, alla definizione degli attestati di certificazione, nonché alla valutazione dei requisiti tecnici ed organizzativi degli organismi pubblici che effettuano il servizio di certificazione volontaria;

Considerato che la finalità primaria della certificazione volontaria prevista dal citato decreto ministeriale 23 ottobre 1987 è conseguire una più alta qualificazione della produzione vivaistica nazionale e mettere a disposizione degli operatori agricoli materiale di moltiplicazione sano e geneticamente rispondente, al fine di poter migliorare le condizioni di competitività delle produzioni vivaistiche nazionali sui mercati comunitari ed internazionali;

Considerato che dai lavori effettuati dal citato comitato tecnico scientifico è emersa la possibilità di realizzare il Servizio in questione con la collaborazione tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le regioni e le province autonome che intendono aderire al sistema di certificazione volontaria e gli istituti sperimentali facenti capo al Ministero stesso avvalendosi anche, per taluni aspetti di carattere gestionale, dell'apporto di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di istituire il Servizio di certificazione volontaria di cui al citato decreto 23 ottobre 1987 prevedendo di stabilire, con successivi atti, le funzioni dei singoli soggetti pubblici e privati sopra indicati, chiamati ad espletare le attività necessarie alla realizzazione del Servizio stesso;

Ritenuta l'esigenza di predisporre norme tecniche a carattere generale per disciplinare preliminarmente la certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica, rinviando a successivi decreti la disciplina relativa a singole specie o gruppi di specie;

Ritenuta altresì l'opportunità di integrare il comitato tecnico scientifico di cui al succitato decreto ministeriale 6 marzo 1989 con tre rappresentanti delle regioni e province autonome aderenti al sistema di certificazione volontaria;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 12185/32575 del 5 giugno 1991;

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1.

1. Il Servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1987 si avvale, per la sua attuazione, previa intesa tra le parti, della collaborazione tra il Ministero

dell'agricoltura e delle foreste, le regioni e province autonome che intendono aderire al Servizio di certificazione volontaria, gli istituti sperimentali facenti capo al Ministero stesso in collegamento con altre strutture scientifiche, nonché dell'apporto di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale, cui affidare taluni aspetti della gestione, anche di carattere finanziario, inerenti in particolare alla riscossione ed ai pagamenti degli oneri derivanti dal Servizio di certificazione.

Art. 2.

1. Il Servizio di certificazione volontaria di cui al precedente art. 1 è articolato nelle seguenti strutture:

a) centro di conservazione per la premoltiplicazione: si intende il luogo dove avviene la conservazione del materiale che accede alla certificazione (Prebase o Superélite). È articolato per specie o gruppi di esse e sito in aree vocate da individuare;

b) centri di premoltiplicazione: è una struttura di coordinamento e di produzione di piante madri. Tale centro preleva il materiale da moltiplicare dal centro di conservazione per la premoltiplicazione onde realizzare (con le metodiche definite dai singoli disciplinari per specie o gruppi di specie) le piante madri di base;

c) centro di moltiplicazione: è una struttura riconosciuta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste atta a produrre il materiale di moltiplicazione certificato da utilizzare da parte dei vivaisti per la produzione di materiale da certificare;

d) vivaio: è una struttura che produce materiale da certificare.

2. Le imprese vivaistiche che intendono accedere al Servizio di certificazione volontaria devono impegnarsi ad inserire nel processo produttivo percentuali crescenti della loro produzione fino a raggiungere, al quinto anno, il 100% nelle specie e cultivar ammesse alla certificazione.

Art. 3.

1. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le problematiche relative alla gestione del Servizio di certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione, si avvale del parere del comitato tecnico scientifico, istituito con il decreto ministeriale 6 marzo 1989, integrato ai sensi del successivo art. 6, quale organo di consulenza tecnica.

2. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede al controllo genetico e sanitario sul centro di conservazione per la premoltiplicazione e sui centri di premoltiplicazione e lo esercita avvalendosi degli istituti sperimentali ad esso facenti capo, che possono operare anche in collaborazione con altre strutture scientifiche. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce gli istituti responsabili per tali competenze.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste regola altresì le norme di gestione del centro di conservazione per la premoltiplicazione e le norme di gestione del centro di premoltiplicazione, da costituire presso una struttura pubblica e/o un organismo privato associativo.

4. I controlli sui centri di moltiplicazione e sui vivai di cui ai punti *c)* e *d)* del precedente art. 2 sono attuati dalle regioni e dalle province autonome aderenti al Servizio, avvalendosi degli organismi di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 23 ottobre 1987, per verificare il rispetto delle norme contenute nei disciplinari di produzione da approvare con successivi provvedimenti.

Art. 4.

1. Fatto salvo l'obbligo del costitutore di conservare la «fonte primaria» in idonee strutture, le «cultivar brevettate» e le «cultivar libere di moltiplicazione» dei costitutori pubblici e privati in Italia e all'estero, possono accedere al Servizio di certificazione volontaria.

2. Per l'inserimento di tali materiali nel Servizio di certificazione volontaria, la persona fisica o giuridica interessata deve presentare apposita domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredata dalla documentazione di cui all'allegato 1 che fa parte integrante del presente regolamento e, previo accoglimento della stessa, deve consegnare i singoli genotipi al centro di conservazione per la premoltiplicazione, che ne verifica preventivamente l'idoneità sanitaria e la corrispondenza genetica e ne cura l'iscrizione in uno specifico catalogo nazionale.

3. Le domande per ottenere il riconoscimento a centro di moltiplicazione e le domande per ottenere la certificazione genetico-sanitaria del materiale vivaistico prodotto, da parte dei vivaisti o degli organismi associativi operanti nel settore vivaistico, devono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste secondo gli schemi di cui agli allegati 2 e 3 che fanno parte integrante del presente regolamento, corredate della documentazione elencata negli allegati stessi.

Art. 5.

1. La certificazione del materiale di propagazione può essere effettuata soltanto a favore di persone fisiche o giuridiche, autorizzate all'esercizio dell'attività vivaistica ai sensi della normativa vigente, che dichiarino di utilizzare il materiale di moltiplicazione messo a disposizione dal Servizio, nel rispetto delle prescrizioni impartite con il presente regolamento.

2. Le piante certificate devono essere accompagnate da certificati ufficiali, rilasciati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste secondo lo schema di cui all'allegato 4 che fa parte integrante del presente regolamento. Tale certificazione garantisce che tutte le operazioni di controllo sono state effettuate secondo le prescrizioni del presente decreto. In particolare la certificazione riconosce i due stati sanitari di virus controllato e di virus esente nel rispetto di quanto previsto nei disciplinari delle singole specie.

3. Le persone fisiche o giuridiche sottoposte al controllo, così come le istituzioni e gli organismi e gli incaricati dei controlli, sono tenute a mettere a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e dei membri del comitato per la certificazione volontaria di cui al decreto ministeriale 6 marzo 1989, su autorizzazione

del Ministero stesso, qualsiasi informazione utile a permettere ogni indagine nel quadro dei compiti loro affidati.

4. In deroga alle norme generali stabilite, con parere vincolante del comitato di cui sopra, può essere ammesso alla certificazione il materiale di «fonte primaria», «prebase» o «super-élite» e «base» o «élite», esistente al momento della pubblicazione del regolamento stesso, disponibile e già riconosciuto rispondente dalle regioni e province autonome aderenti al Servizio che hanno regolato la certificazione con specifiche normative.

Art. 6.

1. Il comitato tecnico scientifico, istituito con decreto ministeriale 6 marzo 1989, è integrato con tre rappresentanti di regioni e province autonome aderenti al Servizio di certificazione volontaria, di cui uno per l'area settentrionale, uno per l'area centrale, uno per quella meridionale ed insulare, designati dalla Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 7.

1. I materiali di propagazione sono classificati in base alle seguenti categorie:

a) fonte primaria: materiale di origine prodotto dal costitutore e conservato dal medesimo o dagli aventi causa;

b) pre-base (super-élite): materiale derivato dalla fonte primaria e conservato presso il centro di conservazione per la premoltiplicazione in numero minimo di 2 esemplari;

c) base (élite): materiale ottenuto dal prebase o super-élite presso il centro di premoltiplicazione, da utilizzare per la costituzione dei campi di piante madri;

d) certificato: materiale proveniente dai campi di piante madri da utilizzare per le produzioni commerciali da certificare nonché le piante derivate dal loro assemblaggio.

2. Per le suddette categorie sono previsti due stati fitosanitari:

a) virus esente (virus free): materiale risultato esente da tutti i virus (o agenti virus simili) noti nella specie considerata;

b) virus controllato (virus tested): materiale esente dai principali virus o agenti virus simili come specificamente indicato nei singoli disciplinari.

3. Nel caso di piante innestate con materiale di diverso stato, il prodotto finale è certificato allo stato più basso (virus controllato).

Art. 8.

1. La produzione di materiale vivaistico da destinare alla certificazione si articola nelle seguenti fasi:

a) premoltiplicazione: fase che porta alla produzione delle piante madri con le metodiche definite dai disciplinari per specie;

b) moltiplicazione: fase in cui le piante madri ottenute nella fase di premoltiplicazione producono marze, portinnesti e semi certificati;

c) fase vivaistica: è la produzione di portainnesti e di piante bimembri o trimembri risultanti dall'assemblaggio di materiali certificati, il cui prodotto finale mantiene tale requisito.

Art. 9.

1. I centri di moltiplicazione, che intendono ottenere il riconoscimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del precedente art. 2, lettera *c)*:

a) devono avere un responsabile tecnico interlocutore nei confronti degli organismi di controllo e di certificazione;

b) devono avere una sede e strutture di direzione tecnica e di supporto per le operazioni di controllo;

c) devono avere strutture atte a consentire le operazioni di lavorazione e conservazione delle specifiche produzioni;

d) devono avere attrezzature meccaniche per la lavorazione, la conservazione ed il trasporto, da utilizzare esclusivamente per le attività del centro;

e) devono indicare un laboratorio di micropropagazione utilizzabile per eventuali e specifiche utilizzazioni;

f) devono raggiungere, nell'arco di un triennio, le dimensioni di produzione minime indicate nei singoli disciplinari. In deroga alle dimensioni stabilite, i minimi potranno scendere del 50% nel caso che il centro sia l'unico al servizio del vivaismo di una regione.

2. In deroga altresì alle dimensioni di produzione minime previste, quando un centro avrà raggiunto in una specie o gruppo di specie affini il minimo previsto dal disciplinare, le dimensioni minime sopra indicate per gli altri gruppi potranno essere ridotte del 50%.

Art. 10.

1. La moltiplicazione del materiale vegetale da certificare, ottenuto attraverso l'utilizzazione delle tecniche di micropropagazione in vitro, è soggetta alle norme tecniche generali e specifiche contenute nell'allegato 5, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 luglio 1991

Il Ministro: GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1991
Registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 101

ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI CUI ALL'ART 4, SECONDO COMMA

Copia autenticata del brevetto (per le varietà brevettate).

Scheda atta a caratterizzare la cultivar.

Documentazione relativa allo stato fitosanitario per le malattie riportate nei protocolli delle singole specie.

Nei caso delle cultivar libere, una dichiarazione attestante che la cultivar è libera di moltiplicazione, nel caso di cultivar brevettate, l'indicazione dell'azienda autorizza alla moltiplicazione.

Il richiedente rimane responsabile per tutte le eventuali non corrispondenze su quanto dichiarato.

ALLEGATO 2

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione agricola Divisione III - Via XX Settembre, 20 00187 ROMA
e, p.c.:
Alla regione/provincia autonoma Assessorato per l'agricoltura
....

DOMANDA DI CUI ALL'ART. 4, TERZO COMMA, PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO A CENTRO DI MOLTIPLICAZIONE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 23 OTTOBRE 1987.

Domanda inoltrata attraverso (*) ....

La sottoscritta azienda vivaistica .... sita in .... via .... n. .... tel. .... autorizzata all'esercizio con autorizzazione n. .... del .... partita IVA o codice fiscale ....

CHIEDE

il riconoscimento a centro di moltiplicazione per la/e specie ....
....

DICHIARA

che il responsabile del Centro di moltiplicazione è il sig. .... domiciliato in .... n. .... tel. ....

SI IMPEGNA

ad ottemperare a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

ALLEGA

A) Documentazione relativa alla fonte del materiale con indicazioni relative al numero delle piante.

B) Estratto di mappa dei campi di piante certificabili e relativa planimetria orientata con appezzamenti e superfici distinte per cultivar.

C) Documentazione attestante l'idoneità del terreno prevista dai disciplinari specifici.

D) Ricevuta del versamento di L. .... intestato a ....

E) Indicazione del laboratorio di micropopagazione afferente al centro.

Il responsabile

....

(*) Organismo vivaistico a livello nazionale riconosciuto.

ALLEGATO 3

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione agricola - Divisione III - Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA
e, p.c.:
Alla regione/provincia autonoma - Assessorato per l'agricoltura
....

DOMANDA DI CUI ALL'ART. 4 TERZO COMMA, PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA GENETICO-SANITARIA DELLE PIANTE A MOLTIPLICAZIONE AGAMICA AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 23 OTTOBRE 1987.

Domanda inoltrata attraverso (*) ....

La sottoscritta azienda vivaistica .... sita in .... via .... n. .... tel. .... autorizzata all'esercizio con autorizzazione n. .... del .... partita IVA o codice fiscale ....

CHIEDE

la certificazione volontaria genetico-sanitaria delle piante della specie .... per le seguenti varietà ....
....

DICHIARA

che il responsabile del vivaio è il sig. .... domiciliato in .... n. .... tel. ....

SI IMPEGNA A:

A) Essere disponibile a sottoporsi ai regolamenti e a tutti i controlli previsti dalla normativa vigente.

B) Utilizzare esclusivamente materiale di moltiplicazione proveniente da piante madri riconosciute valide dagli organi incaricati.

C) Inserire nel proprio processo produttivo percentuali crescenti della produzione fino a raggiungere al quinto anno il 100% nella specie e cultivar ammessa alla certificazione.

D) Comunicare all'organo ufficiale competente per territorio la data di estirpazione delle piante da certificare mediante telegramma da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio di tale operazione.

ALLEGA

A) Documentazione relativa alla fonte del materiale con indicazioni relative al numero delle piante.

B) Estratto di mappa dei campi di piante certificabili e relativa planimetria orientata con appezzamenti e superfici distinte per cultivar.

C) Documentazione attestante l'idoneità del terreno prevista dai disciplinari specifici.

D) Ricevuta del versamento della quota di L. .... intestato a .... per ogni ettaro o frazione di vivaio per cui si chiede la certificazione.

In fede

....

(*) Organismo vivaistico a livello nazionale riconosciuto.

ALLEGATO 4
(Art. 5 - comma 2)

TIPOLOGIA DELLE ETICHETTE

1. — Certificato autoadesivo per piante in confezione.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Servizio nazionale certificazione volontaria
REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA
Osservatorio per le malattie delle piante

Specie	Piante n. ....
CV	Categoria ....
Stato fitosanitari	N. ....

2. — Certificato a fascetta per piante o parti di pianta o semi in confezione.

PIANTE, PARTI DI PIANTE O SEMI N.	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Servizio nazionale certificazione volontaria REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA Osservatorio per le malattie delle piante CV .... CATEGORIA .... STATO FITOSANITARIO .... SIGILLO N.	PIANTE, PARTI DI PIANTE O SEMI	SIGILLO N. ....

La confezione deve essere chiusa da un sigillo ed il certificato deve avvolgere una pianta o parte di essa (es. marze, talee, semi).

3. — Certificato a fascetta per piante singole.

PIANTE N.	MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Servizio nazionale certificazione volontaria REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA Osservatorio per le malattie delle piante CV .... CATEGORIA .... STATO FITOSANITARIO .... SIGILLO N.	PIANTE N. ....

ALLEGATO 5
(Art. 10, comma 1)

NORME GENERALI

1) I prelievi iniziali degli espianti per la micropropagazione (moltiplicazione in vitro attraverso gemme ascellari), di dimensioni non inferiori al millimetro, devono essere effettuati solo su individui coltivati presso i Centri di conservazione per la premoltiplicazione.

2) Non è ammessa la micropropagazione di cloni chimerici (ad esempio gli spur di melo) per l'elevato rischio di non corrispondenza delle piante micropropagate al fenotipo di partenza.

3) Nel procedimento di moltiplicazione e radicazione, i laboratori devono adottare le seguenti precauzioni:

eliminare ogni coltura che presenti proliferazioni di tessuto indifferenziato (callo);

eliminare la parte basale del ciuffo di germogli al momento del trapianto ove è più frequente la proliferazione di tessuto indifferenziato;

utilizzare solo germogli originati da gemme ascellari;

eliminare le colture vitrescenti e/o con altre anomalie morfo-fisiologiche (fasciazioni in particolare).

I vasi di coltura del materiale in premoltiplicazione o in moltiplicazione devono essere mantenuti in un settore predeterminato del laboratorio e contrassegnati singolarmente, in modo da essere agevolmente identificabili, tramite etichette numerate progressivamente. Al momento del trapianto su queste si deve apporre la data, il numero progressivo di subcoltura di premoltiplicazione (da 1 a 5 o da 1 a 3) o di moltiplicazione (da 1 a 12) e la fase colturale: proliferazione, allungamento o radicazione.

Le operazioni di trapianto devono essere annotate giornalmente su apposito registro di carico e scarico, con pagine numerate progressivamente, vidimate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o da istituzioni delegate dallo stesso, non asportabili, che deve essere mantenuto costantemente nel laboratorio a disposizione di eventuali controlli. In detto registro sono annotati anche i vasi eliminati per inquinamenti e/o anomalie morfo-fisiologiche delle colture, oltre ai vasi trasferiti in frigorifero.

Il registro potrà contenere cancellature che devono essere effettuate con un tratto di penna che consenta la lettura di quanto scritto in precedenza.

LABORATORI DI PREMOLTIPLICAZIONE IN VITRO
PER LA PRODUZIONE DI PIANTE MADRI

a) *Alberi da frutto.*

1) La premoltiplicazione in vitro è affidata ai laboratori degli istituti sperimentali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competenti per le specie oggetto di moltiplicazione o a quelli di altre istituzioni scientifiche. Se i quantitativi di microbarbatelle da produrre attraverso la coltura in vitro sono rilevanti, la produzione può essere affidata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a un organismo privato associativo a carattere interprofessionale, che la esercita sotto il controllo dell'istituto sperimentale competente.

2) Per predisporre le colture in vitro in attiva moltiplicazione da consegnare ai laboratori commerciali, i laboratori di premoltiplicazione effettuano un numero massimo di cinque subcolture di moltiplicazione (anche intercalata da un periodo — non più di uno — di conservazione frigorifera) successive a quella iniziale necessaria a dare inizio alla coltura sterile. Nella produzione di microbarbatelle di portainnesti per i centri di moltiplicazione per la creazione di campi di piante madri, si possono far seguire a questa fase una subcoltura di allungamento e una di radicazione.

3) Una sola volta, nel corso della quarta subcoltura di moltiplicazione, sarà possibile ricorrere al microtaleggio (suddivisione dei germogli in talee monogemma).

b) *Fragola.*

Si possono effettuare solo tre subcolture di moltiplicazione successiva a quella iniziale, necessaria a dare inizio alla coltura sterile. Le plantule devono essere radicate in vitro. Ai centri di premoltiplicazione si possono consegnare plantule radicate in vitro da ambientare o piantine ambientate in screen-house. I centri di premoltiplicazione devono inviare le proprie richieste relative al materiale micropropagato entro il 30 maggio di ogni anno. Le piante radicate da ambientare sono consegnate entro la fine del mese di febbraio successivo o del mese di marzo, se già ambientate. I centri di premoltiplicazione destinati a produrre piante madri per i centri di moltiplicazione (vivaisti) devono trasferire immediatamente tutto il materiale ricevuto in ambiente protetto (screen-house) anche per l'ambientamento.

LABORATORI DI MOLTIPLICAZIONE IN VITRO

1) I laboratori commerciali devono, entro il 30 ottobre di ogni anno, comunicare con lettera raccomandata all'istituto competente per la premoltiplicazione, il numero iniziale di germogli sterili richiesto di ogni clone di pianta legnosa da frutto. La consegna delle colture, in attiva moltiplicazione, avverrà entro il 31 agosto successivo alla richiesta. Per le piante legnose da frutto e per i loro portainnesti, sarà possibile raggiungere, nella moltiplicazione commerciale in vitro, un massimo di dodici subcolture (anche se intercalate da un periodo — non più di uno — di conservazione frigorifera).

Al termine della dodicesima subcoltura i germogli dovranno venire trasferiti o alla fase di allungamento o a quella di radicazione (nel corso o al termine di questa è ammesso un periodo di conservazione frigorifera, anche se ve ne è stato un altro in precedenza).

2) Solo durante le prime cinque subcolture è possibile applicare, presso i laboratori commerciali, al fine di ottenere il maggior incremento del materiale vegetale, la tecnica del microtaleggio (suddivisione dei germogli ottenuti in talee monogemma) facendone menzione giornaliera sul registro di laboratorio indicando numero di vasi di partenza e di quelli ottenuti.

3) I laboratori commerciali che presentano richiesta di moltiplicazione in vitro di un clone certificato si impegnano a coprire con materiale di questo tipo, il 100% della propria produzione entro il terzo anno dall'inizio di questa attività.

4) Deve essere sempre rilasciata una opportuna certificazione relativa ai vasi di coltura contenenti le micro-barbatelle, all'uscita dal laboratorio verso un centro di ambientamento, se esterno al laboratorio stesso.

5) Le piante legnose da frutto ed i loro portainnesti, prodotti in vitro dai laboratori commerciali autorizzati, possono essere cedute come materiale certificato agli operatori agricoli o direttamente o dopo un ciclo vegetativo di accrescimento presso in vivaio in piena aria.

6) Per la fragola possono essere consegnate agli operatori agricoli per la costituzione degli impianti destinati a produrre frutto, solo le piantine prodotte al termine del secondo ciclo vegetativo al di fuori della coltura asettica.

91G0331

DECRETO 2 luglio 1991, n. 290.

Regolamento recante l'indicazione supplementare in etichetta per i materiali di moltiplicazione della vite.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969, recante norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518 e dalla legge 19 dicembre 1984, n. 865, che ha recepito nella legislazione italiana la direttiva comunitaria n. 68/193/CEE del 9 aprile 1968 («Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. 93/15 del 17 aprile 1968);

Visto, in particolare, l'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, che, a modificazione dell'allegato IV, «Etichetta» al decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969, ha previsto la possibilità di inserire la indicazione supplementare in etichetta, per il materiale di moltiplicazione categoria «base» e «certificato», che il materiale stesso è stato riconosciuto esente dai seguenti virus: accartocciamento fogliare, complesso dell'arricciamento fogliare, legno riccio, necrosi delle nervature, mosaico delle nervature, corky bark e, per i portinnesti, a titolo supplementare, la marezzatura;

Considerata pertanto l'opportunità di rendere operante il disposto del citato art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, al fine di raggiungere una maggiore qualificazione della produzione del materiale viticolo;

Considerato che il compito di provvedere al controllo dei materiali di moltiplicazione della vite, al fine dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per la loro immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è demandato all'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano, il quale lo esercita secondo le direttive impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che presso la sede di Montelibretti (Roma) del medesimo istituto è conservato il materiale di moltiplicazione della vite iscritto al catalogo nazionale delle varietà di viti, di cui all'art. 11 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e che appare pertanto opportuno, restando salvi gli obblighi dei costitutori in ordine alla conservazione in purezza del materiale di moltiplicazione della vite, affidare all'istituto stesso il compito di costituire un centro per la conservazione in purezza del materiale di moltiplicazione della vite da commercializzare con l'indicazione supplementare in etichetta di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, che possa anche essere destinato, all'occorrenza, sulla base di apposita autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai nuclei di moltiplicazione;

Considerata inoltre la necessità di stabilire le norme tecniche per la produzione di detto materiale, nonché di prevedere le condizioni per l'ottenimento della certificazione anche nei confronti del materiale già esistente alla data di pubblicazione del presente regolamento;

Ritenuto che le ditte autorizzate a produrre e commercializzare i materiali di moltiplicazione della vite, allorché intendano avvalersi per il proprio materiale dell'indicazione supplementare in etichetta di cui sopra, debbano indicare, nella denuncia di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, le colture istituite per la produzione di detto materiale, richiedendo la certificazione relativa;

Ritenuta inoltre la necessità di garantire il permanere delle condizioni di purezza genetica e fitosanitaria, in ogni fase del ciclo produttivo, avvalendosi dei soggetti e delle istituzioni tecnico-scientifiche, riconosciute idonee a tal fine dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta infine l'opportunità di stabilire quantitativi minimi per gli impianti e le produzioni del materiale destinato ad essere commercializzato con l'indicazione aggiuntiva in etichetta al fine di consentire un adeguato controllo ed una migliore qualificazione delle produzioni da certificare;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 23 agosto 1988;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 12184/32571 del 5 giugno 1991;

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1.

1. È istituito presso l'istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sede di Montelibretti (Roma), un centro per la conservazione in purezza genetico-sanitaria del materiale di moltiplicazione della vite di fonte primaria.

2. Per le verifiche del mantenimento delle condizioni genetiche e fitosanitarie del materiale conservato in purezza, l'istituto si avvale anche della collaborazione di altri soggetti ed istituzioni scientifiche riconosciute idonee dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Fatto salvo l'obbligo del costitutore o del suo avente causa di conservare la fonte primaria in idonee strutture, i costitutori o i loro aventi causa che intendano commercializzare materiale di moltiplicazione della vite di categoria «base» e «certificato» con l'indicazione supplementare in etichetta di esenza in tutto o in parte dai virus di cui al successivo art. 2, devono consegnare copia della fonte primaria all'istituto di cui sopra.

Art. 2.

1. Qualora occorra, i nuclei di premoltiplicazione possono richiedere al centro di cui al precedente art. 1, ai fini della produzione per la commercializzazione, materiali di moltiplicazione della vite di fonte primaria conservato in tutto o in parte in esenza dai virus elencati all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, e/o altri ritenuti dannosi.

2. A tal fine i nuclei presentano domanda per l'ottenimento del materiale, corredata da dichiarazione del costitutore della varietà attestante la propria autorizzazione, all'istituto sperimentale per la viticolura che, previo consenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cede tale materiale.

Art. 3.

1. I costitutori o i loro aventi causa, i titolari dei nuclei di premoltiplicazione ed i vivaisti che intendano costituire campi di piante madri di materiale di base e certificato o impiantare barbatellai, per la produzione di materiale di moltiplicazione della vite da commercializzare con la indicazione supplementare in etichetta di esenza in tutto o in parte dai virus previsti all'art. 2, devono farne espressa menzione nella denuncia di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1164 del 24 dicembre 1969.

2. Nella medesima domanda devono essere indicati i soggetti e le istituzioni tecnico-scientifiche, riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, interessate al permanere delle condizioni di idoneità fitosanitaria dei materiali stessi.

3. I soggetti e le istituzioni suddette, a seguito degli esami effettuati, devono rilasciare specifiche attestazioni di rispondenza genetica e fitosanitaria.

Art. 4.

1. I campi di piante madri per la produzione di materiale di base, i campi di piante madri presso i vivaisti per la produzione di materiale certificato ed i barbatellai per la produzione di detti materiali da commercializzare con l'indicazione supplementare in etichetta di esenza in tutto o in parte dai virus di cui al precedente art. 2 devono soddisfare le condizioni di coltivazione indicate agli allegati 1 e 2, che costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Art. 5.

1. L'istituto, sulla base delle attestazioni rilasciate ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 3 e sulla base degli accertamenti diretti nell'ambito dell'attività di controllo dei materiali di moltiplicazione, espletata dall'istituto stesso ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, accerta, in particolare, il rispetto delle norme di cui agli allegati 1 e 2 del presente regolamento ed effettua la certificazione dei materiali di moltiplicazione di cui all'art. 13 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica contenente anche l'indicazione supplementare.

Art. 6.

1. Fatti salvi i diritti dei costitutori delle varietà o dei loro aventi causa, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato di esame per le varietà di vite, istituito con decreto ministeriale del 18 febbraio 1986, provvede al riconoscimento dei soggetti e delle istituzioni idonee all'effettuazione delle verifiche di rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale di moltiplicazione, di cui agli articoli 1 e 3 del presente regolamento.

2. Gli interessati possono presentare domanda, corredata da apposita relazione illustrativa, sulle attrezzature disponibili e sulla qualificazione professionale posseduta.

3. Con la medesima procedura di cui al comma 1, il Ministero prevede alla indicazione dei virus per i quali si rende opportuno certificare l'esenza in aggiunta a quelli elencati dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1992, n. 518.

Art. 7.

1. Nella denuncia di cui all'art. 3 del presente decreto, i costitutori, i titolari dei nuclei di premoltiplicazione e dei campi di piante madri per materiale certificato, possono fare richiesta all'istituto sperimentale per la viticoltura della certificazione contenente l'indicazione supplementare di esenza in tutto o in parte dei virus di cui all'art. 2 del presente regolamento per il materiale in produzione alla data di pubblicazione del regolamento stesso.

2. A tal fine, presentano all'istituto le attestazioni rilasciate dai soggetti e dalle istituzioni scientifiche riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del precedente art. 6, attestanti la rispondenza genetica e fitosanitaria del materiale in questione ai requisiti previsti dal presente regolamento per i nuovi impianti, ai sensi degli allegati 1 e 2 che fanno parte integrante del presente regolamento.

Art. 8.

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai nuovi impianti di campi di piante madri per la produzione di materiale certificato di entità inferiore ai minimi stabiliti nell'allegato 2 al presente regolamento.

Art. 9.

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato d'esame per le varietà di vite, possono essere modificate le prescrizioni tecniche di cui agli allegati 1 e 2.

Art. 10.

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 luglio 1991

Il Ministro: GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1991
Registro n. 19 Agricoltura, foglio n. 102

NORME PER LA PRODUZIONE DI MATERIALE DI BASE

1) CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE.

L'attività produttiva dovrà svolgersi in zone idonee sotto l'aspetto pedologico e climatico, tenendo presente le particolari esigenze delle selezioni in coltura ed eventualmente tutti quei suggerimenti che a tale proposito potranno pervenire dal o dai costitutori nel momento in cui si effettueranno dei nuovi impianti.

2) STRUTTURA AZIENDALE CON RIFERIMENTO AL PERSONALE E AI MEZZI.

Ogni produttore dovrà dimostrare il possesso dei mezzi tecnici ed organizzativi necessari per un razionale esercizio dell'attività vivaistico-viticola e comunque di moltiplicazione dei materiali, anche in rapporto ai diversi aspetti in cui tale attività può articolarsi. Nel rispetto di tali garanzie ogni produttore potrà essere anche inteso come unità coordinante l'attività di più corpi separati, dislocati eventualmente in province o regioni diverse.

3) SCELTA DEI TERRENI AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLE MALATTIE.

Le colture dovranno essere impiantate su terreni aventi i seguenti requisiti:

a) essere esenti da nematodi vettori di virus con particolare riferimento alla specie Xiphinema Index. Tale esenza va attestata con un certificato rilasciato da istituzioni scientifiche all'uopo riconosciute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed incaricate dall'istituto sperimentale per la viticoltura;

b) l'impianto deve rispettare le seguenti distanze da altre piante di vite o da frutto o da altre piante arboree di qualsiasi specie: 20 metri.

4) CONDIZIONI D'IMPIANTO.

Gli appezzamenti destinati alle colture devono essere omogenei ed individuabili. Su ogni fila dell'impianto può essere messo a dimora un solo clone anche su diverse combinazioni d'innesto, cloni diversi della stessa varietà o di varietà diverse, purché tra le piante geneticamente diverse e, nel caso dei barbatellai tra piante diverse anche per combinazione d'innesto, venga lasciato uno spazio pari al doppio dell'interfila e comunque non inferiore a 5 m.

La durata degli impianti di piante madri è 15 anni, quella dei barbatellai una stagione produttiva.

5) COLLAUDO.

La corretta esecuzione dell'impianto di piante madri e la completezza della documentazione relativa alla provenienza del materiale con cui è stato effettuato l'impianto, all'esame neumatologico del terreno e all'ubicazione e disposizione dell'impianto (estratto di mappa e planimetria) dovranno risultare da un verbale di collaudo dell'impianto stilato da un funzionario dell'istituto sperimentale per la viticoltura. Tale verbale e la documentazione di cui sopra dovranno pervenire al medesimo istituto prima della richiesta di certificazione del materiale di moltiplicazione di tale impianto. In caso contrario, per il materiale proveniente da tali impianti non potrà essere concessa la certificazione. Relativamente ai barbatellai, la documentazione relativa all'origine del materiale e all'esame nematologico deve essere prodotta all'istituto sperimentale per la viticoltura prima della richiesta di certificazione. In caso contrario, non si autorizzerà la dichiarazione aggiuntiva in etichetta per tale materiale.

6) REGISTRO DI CARICO E SCARICO.

I movimenti del materiale prodotto e ceduto ai vivaisti dovranno risultare da un registro di carico e scarico conforme agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, che dovrà essere tenuto costantemente aggiornato e disponibile ad eventuali controlli.

7) CESSIONE DEL MATERIALE.

Il materiale della categoria «base» dovrà essere ceduto esclusivamente ai vivaisti o a loro associazioni.

8) CONTROLLI.

Le spese relative ai controlli genetici sui materiali in produzione, di competenza dei costitutori o loro aventi causa, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, sono a carico dei nuclei di premoltiplicazione. Periodicamente e a cura degli stessi nuclei, dovranno essere effettuati controlli ed interventi sanitari come di seguito specificati:

a) controlli biologici e sierologici da effettuare per campione ogni cinque anni da certificare e presentare tramite istituti;

b) controlli dello stato sanitario dal punto di vista delle infezioni crittogamiche ed attacchi di insetti con particolare riguardo alle cocciniglie;

c) trattamenti anticicaline, con particolare riferimento allo *Scaphoideus Titanus*, da effettuarsi ogni anno con gli usuali trattamenti antiparassitari;

d) gli appezzamenti devono essere isolati da flussi idrici superficiali con opportuna sistemazione del terreno. Al fine di impedire lo sviluppo di flora infestante nell'appezzamento, devono essere posti in essere tutti gli interventi di carattere agronomico idonei allo scopo su una fascia di bordo di 3 m.

IMPIANTI GIÀ ESISTENTI

Può essere riconosciuta al materiale proveniente dagli impianti di piante madri di categoria base già esistente alla data di pubblicazione del presente regolamento la dichiarazione aggiuntiva in etichetta qualora:

a) gli impianti rispettino le distanze da altre viti, piante arboree e arbustive di qualsiasi specie, previste nel presente regolamento;

b) il terreno destinato all'impianto sia esente da nematodi vettori di virus della vite;

c) il materiale con cui è stato costituito l'impianto sia stato sottoposto alle analisi per la ricerca dei virus secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Gli interessati dovranno inoltrare domanda all'istituto sperimentale per la viticoltura che provvederà, dopo sopralluogo, ad autorizzare per detti impianti la dichiarazione aggiuntiva in etichetta.

Anche per questi impianti valgono tutte le norme contenute nel presente regolamento, in particolare quanto stabilito al precedente punto 8/a.

NORME PER LA PRODUZIONE DI MATERIALE CERTIFICATO

1) CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE.

L'attività produttiva dovrà svolgersi in zone idonee sotto l'aspetto pedologico e climatico, tenendo presenti le particolari esigenze delle produzioni in coltura ed eventualmente tutti quei suggerimenti che a tale proposito potranno pervenire dal o dai costitutori nel momento in cui si effettueranno dei nuovi impianti.

2) STRUTTURA AZIENDALE CON RIFERIMENTO AL PERSONALE E AI MEZZI.

Ogni produttore dovrà dimostrare il possesso dei mezzi tecnici ed organizzativi necessari per un razionale esercizio dell'attività vivaistico-viticola e comunque di moltiplicazione dei materiali, anche in rapporto ai diversi aspetti in cui tale attività può articolarsi. Nel rispetto di tali garanzie ogni produttore potrà essere anche inteso come unità coordinante l'attività di più corpi separati, dislocati eventualmente in province o regioni diverse.

3) SCELTA DEI TERRENI AI FINI DELLA PREVENZIONE DELLE MALATTIE.

Le colture dovranno essere impiantate su terreni aventi i seguenti requisiti:

a) essere esenti da nematodi vettori di virus con particolare riferimento alla specie Xiphinema Index. Tale esenza va attestata con un certificato rilasciato da istituzioni scientifiche all'uopo incaricate dall'Istituto sperimentale per la viticoltura.

Relativamente ai barbatellai, per garantire l'assenza di nematodi vettori di virus della vite deve essere prodotto certificato attestante l'avvenuta analisi nematologica del terreno o devono essere trascorsi almeno sei anni dalla destinazione del terreno o barbatellaio;

b) l'impianto deve rispettare le seguenti distanze da altre piante di vite o da frutto o da piante arboree di qualsiasi specie:

cinque metri per gli impianti di piante madri;
tre metri per i barbatellai.

4) CONDIZIONI D'IMPIANTO.

Gli appezzamenti destinati alla coltura devono essere uniformi ed individuabili, al fine dell'applicazione del presente regolamento; i nuovi impianti di piante madri devono essere realizzati con non meno di 500 e 250 piante rispettivamente per le barbatelle franche e le barbatelle innestate. In ogni fila deve essere posto a dimora un solo clone eventualmente anche con diversa combinazione d'innesto. Nei barbatellai in ogni fila può essere messo a dimora un solo clone anche su diverse combinazioni d'innesto, cloni diversi della stessa varietà o di varietà diverse, purchè tra piante geneticamente o per combinazione d'innesto diverse venga lasciato sulla fila uno spazio pari a 5 m.

La durata degli impianti di piante madri è 15 anni, quella dei barbatellai una stagione produttiva.

5) COLLAUDO.

La corretta esecuzione dell'impianto di piante madri e la completezza della documentazione relativa alla provenienza del materiale con cui è stato effettuato l'impianto, all'esame nematologico del terreno e all'ubicazione e disposizione dell'impianto (estratto di mappa e planimetria) dovranno risultare da un verbale di collaudo dell'impianto stilato da un funzionario dell'istituto sperimentale per la viticoltura.

Tale verbale e la documentazione di cui sopra dovranno pervenire al medesimo istituto prima della richiesta di certificazione del materiale di moltiplicazione di tale impianto. In caso contrario per il materiale proveniente da tali impianti non verrà concessa la dichiarazione aggiuntiva. Relativamente ai barbatellai, la documentazione relativa all'origine del materiale e all'esame nematologico deve essere prodotta all'istituto sperimentale per la viticoltura prima della richiesta di certificazione. In caso contrario non può essere autorizzata la dichiarazione aggiuntiva in etichetta per tale materiale.

6) CONTROLLI.

Periodicamente e a cura degli interessati dovranno essere effettuati controlli ed interventi sanitari come di seguito specificati:

a) controllo dello stato sanitario dal punto di vista delle infezioni crittogamiche ed attacchi di insetti con particolare riguardo alle cocciniglie;

b) trattamenti anticicaline, con particolare riferimento allo *Scaphoideus Titanus*, da effettuarsi ogni anno con gli usuali trattamenti antiparassitari;

c) gli appezzamenti devono essere isolati da afflussi idrici superficiali con opportuna sistemazione del terreno. Al fine di impedire lo sviluppo di flora infestante nell'appezzamento, devono essere posti in essere tutti gli interventi di carattere agronomico idonei allo scopo su una fascia di bordo di 3 m.

IMPIANTI GIÀ ESISTENTI

Può essere riconosciuta al materiale proveniente dagli impianti di piante madri di categoria certificato esistente alla data di pubblicazione del presente regolamento la dichiarazione aggiuntiva in etichetta qualora:

a) gli impianti rispettino le distanze da altre viti, piante arboree e arbustive di qualsiasi specie previste nel presente regolamento;

b) il terreno destinato all'impianto sia esente da nematodi vettori di virus della vite;

c) il materiale con cui è stato costituito l'impianto sia stato sottoposto alle analisi per la ricerca dei virus secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Gli interessati dovranno inoltrare all'istituto sperimentale per la viticoltura allegando alla domanda la documentazione di cui ai punti *b)* e *c)*.

L'istituto sperimentale per la viticoltura provvederà, dopo sopralluogo, ad autorizzare la possibilità per detti impianti alla dichiarazione aggiuntiva in etichetta.

Anche per questi impianti valgono tutte le altre norme contenute nel presente regolamento.

91G0332

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 15 giugno 1991.

Impegno della somma di L. 82.959.158.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1991, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dagli art. 5, comma secondo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dell'art. 17, comma ventottesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di lire 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 116029, dell'11 marzo 1991, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1991, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 82.959.158.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali: numeri 247, 249, 250, 251, 252, 253 e 254 «Protezione ambiente Veneto FIO B» (per L. 24.987.698.215), regione Veneto; numeri 243, 244, 255, 256, 257, 258 e 262 «Acque Veneto FIO B» (per L. 39.980.317.185), regione Veneto; numeri 185 e 186 «Ambiente Marche FIO B» (per L. 17.991.142.720), regione Marche;

Ritenuto di dover impegnare il sopracitato importo complessivo di L. 82.959.158.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti, secondo le modalità di cui al punto 8 della delibera CIPE 12 maggio 1988, alle regioni interessate per il finanziamento dei progetti soprarichiamati di cui alle delibere CIPE 12 maggio 1988 e 3 agosto 1988;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 82.959.158.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti a seguito indicati:

regione Veneto «Ambiente Veneto FIO B» corrispondente ai progetti numeri 247, 249, 250, 251, 252, 253 e 254 per L. 24.987.698.215;

regione Veneto «Acque Veneto FIO B» corrispondente ai progetti numeri 243, 244, 255, 256, 257, 258 e 262 per L. 39.980.317.185;

regione Marche «Ambiente Marche FIO B» corrispondente ai progetti numeri 185 e 186 per l'importo arrotondato di L. 17.991.142.600.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 82.959.158.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 148

91A3880

DECRETO 15 giugno 1991.

Impegno della somma di L. 2.398.819.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Abruzzo, per l'esercizio 1991, ai sensi dell'art. 12 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (FIO 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 12, comma primo, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, della somma di lire 1.500 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge n. 7/86, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.490 miliardi;

Visto il successivo secondo comma dello stesso art. 12, il quale autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi, per l'accensione di mutui per il finanziamento dei progetti anzidetti;

Vista la delibera CIPE 6 febbraio 1986, con la quale vengono individuati ed approvati i finanziamenti per i progetti d'investimento immediatamente eseguibili, per un ammontare complessivo di lire 2.989.968 miliardi, di cui lire 1.962,767 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 1.027,201 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto, in particolare, il punto 5, primo capoverso, della sopracitata delibera CIPE 6 febbraio 1986 che dispone, nelle more della definizione delle procedure istruttorie BEI, una prima assegnazione, indicata nella seconda colonna del precedente punto 1, per complessive lire 1.489,968 miliardi, di cui lire 978,092 miliardi per i progetti di competenza regionale e lire 511,876 miliardi per i progetti di competenza delle amministrazioni centrali;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 1986, con il quale viene impegnata la somma di lire 978,092 miliardi per il 1985;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 116027, dell'11 marzo 1991, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1991, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 2.398.819.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento del progetto regionale «Disinquinamento Abruzzo - FIO C» corrispondente ai progetti numeri 40 e 44 della delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Considerato che per i detti progetti numeri 40 e 44 è già stata erogata la somma complessiva di L. 12.519.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con il soprarichiamato decreto ministeriale), nonché la somma complessiva di L. 8.995.466.650 quale 1ª e 2ª tranche BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 25.266.000.000 approvato con delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare il sopracitato importo di L. 2.398.819.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento, alla regione Abruzzo per il finanziamento dei progetti numeri 40 e 44 di cui alla delibera CIPE 6 febbraio 1986;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 2.398.819.000 è impegnata — a titolo di 3ª tranche BEI di cui alla premessa — a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Abruzzo per il finanziamento delle opere per il «Disinquinamento Abruzzo - FIO C» corrispondente ai progetti numeri 40 e 44 di cui alla delibera CIPE richiamata in premessa.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 2.398.819.000, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Abruzzo secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 149

91A3881

DECRETO 11 luglio 1991.

Impegno della somma di L. 88.456.345.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate, per l'esercizio 1991, ai sensi dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (FIO 1986).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 14, comma terzo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, così come modificato dall'art. 5, comma secondo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e dall'art. 17, comma ventottesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore complessivo di L. 2.500 miliardi;

Visti i decreti ministeriali numeri 004 e 005, entrambi del 2 marzo 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 5 maggio 1989, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi, rispettivamente, di lire 1.532,4 miliardi e 874,121 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili FIO 1986;

Visto il decreto ministeriale n. 039 del 7 luglio 1989, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1989, registro n. 2, foglio n. 65, con il quale, a valere sull'impegno di lire 874,121 miliardi complessivamente assunto in conto residui 1987, con il sopracitato decreto ministeriale n. 005 del 2 marzo 1989, viene annullato l'impegno parziale di lire 12,663 miliardi per la revoca del finanziamento a favore del progetto 159;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 121727, del 28 marzo 1991, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1991, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 88.456.345.000, relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali: numeri 72, 74, 77, 78, 80, 81, 82 e 83 «Ambiente Abruzzo FIO B» per L. 29.984.988.470, numeri 73 e 84 «Ambiente Abruzzo II» per L. 4.997.498.075, regione Abruzzo; numeri 87, 90, 91, 92 e 96 «Difesa suolo Basilicata» per L. 49.975.581.460 regione Basilicata; numeri 127, 130, 131, 132 e 134 «Ambiente Centro Nord III» per L. 3.498.277.500 regione Emilia-Romagna;

Considerato che per il progetto «Ambiente Centro Nord III» corrispondente ai progetti numeri 127, 130, 131, 132 e 134 a valere sui fondi statali già trasferiti e su precedente tranche BEI di finanziamento introitata in bilancio, si è raggiunta la copertura del finanziamento disposto dal CIPE, di cui alla delibera 12 maggio 1988;

Atteso, pertanto, che la sopracitata somma arrotondata a L. 3.498.277.000 si rende integralmente disponibile per il finanziamento dei restanti progetti prontamente eseguibili FIO 1986/88, di competenza delle amministrazioni regionali;

Ritenuto di dover impegnare la somma resasi disponibile di L. 3.498.277.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per gli ulteriori finanziamenti dei progetti non cofinanziati dalla BEI, n. 71 «Centro esposizione e congressi Val Vibrata» per lire 1.700.000.000 e n. 208 «Umanizzazione, razionalizzazione e ampliamento volumetrico e messa a norma del complesso ospedaliero delle Molinette in Torino» per L. 1.798.277.000, risultanti in avanzato stato di realizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 88.456.345.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

Progetti cofinanziati:

l'importo di L. 29.984.988.470 da devolvere a favore della regione Abruzzo per il finanziamento dei progetti numeri 72, 74, 77, 78, 80, 81, 82 e 83 «Ambiente Abruzzo FIO B»;

l'importo arrotondato di L. 4.997.498.070 da devolvere a favore della regione Abruzzo per il finanziamento dei progetti numeri 73 e 84 «Ambiente Abruzzo II»;

l'importo di L. 49.975.581.460 da devolvere a favore della regione Basilica per il finanziamento dei progetti numeri 87, 90, 91, 92 e 96 «Difesa suolo Basilicata».

Progetti non cofinanziati:

l'importo di L. 1.700.000.000 da devolvere a favore della regione Abruzzo per il finanziamento del progetto n. 71 «Centro esposizione e congressi Val Vibrata»;

l'importo di L. 1.798.277.000 da devolvere a favore della regione Piemonte per il finanziamento del progetto n. 208 «Umanizzazione, razionalizzazione e ampliamento volumetrico e messa a norma del complesso ospedaliero delle Molinette in Torino».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di lire 88.456.345.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1991

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1991
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 151

91A3883

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 agosto 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 15 luglio 1991: primo ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Genova, a causa del trasferimento nei nuovi locali;

in data 29 e 30 luglio 1991: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari, per la disinfestazione e derattizzazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento dei sottoindicati uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

IN DATA 15 LUGLIO 1991

Regione Liguria:

primo ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Genova.

IN DATA 29 E 30 LUGLIO 1991

Regione Sardegna:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 1991

Il Ministro: FORMICA

91A3928

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 luglio 1991.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1991.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 28 novembre 1990 con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge n. 685, del 22 dicembre 1975, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1991 dalle ditte debitamente autorizzate;

Vista l'istanza della ditta Gruppo Lepetit, di Garessio (Cuneo) con la quale è stata richiesta autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visto l'art. 31 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse:

la ditta Gruppo Lepetit, con sede in Garessio (Cuneo), è autorizzata a produrre per l'esportazione, nel corso dell'anno 1991, la seguente sostanza:

Destropropossifene base . . . . kg 30.000

Roma, 25 luglio 1991

p. *Il Ministro:* POGGIOLINI

91A3923

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 8 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dal senato accademico nella seduta del 18 dicembre 1990, per i corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, acquisiti i pareri favorevoli della facoltà di farmacia e del consiglio di amministrazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per i suddetti corsi di laurea nella seduta del 13 aprile 1991;

Vista la deliberazione di adeguamento al parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella succitata seduta, formulata dal senato accademico nell'adunanza del 18 giugno 1991, acquisito il parere conforme della facoltà interessata e del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con il decreto sopra indicato, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 90 (*ex* 83) e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

CAPO V

FACOLTÀ DI FARMACIA

Art. 91. — La facoltà di farmacia conferisce la laurea in «farmacia» e la laurea in «chimica e tecnologia farmaceutiche».

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Laurea in farmacia

Art. 92. — La durata del corso di studi per la laurea in farmacia è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico comprendente un periodo semestrale e di tirocinio pratico pre-laurea.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a venticinque. Per ogni materia la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

Art. 93. — Il corso degli studi si articola in insegnamenti fondamentali, annuali o semestrali ed insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali.

Gli orientamenti vengono istituiti al fine di realizzare una migliore professionalità del laureato in settori delle attività farmaceutiche.

Gli orientamenti previsti sono cinque e precisamente: biochimico clinico, cosmetologico, farmaceutico, farmacologico, fisiologico nutrizionale.

Sono insegnamenti fondamentali del corso:

1) fisica;
2) istituzioni di matematica *(a)*;
3) chimica generale ed inorganica;
4) botanica farmaceutica;
5) biologia generale *(b)*;
6) anatomia umana;
7) fisiologia generale;
8) chimica organica;
9) chimica analitica (semestrale) *(c)*;
10) analisi dei medicinali I (semestrale);
11) microbiologia (semestrale);
12) chimica biologica *(d)*;
13) patologia generale *(e)*;

(a) Con elementi di statistica ed informatica.

(b) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale.

(c) Per la facoltà di farmacia.

(d) Biochimica generale ed applicata (medica).

(e) Con elementi di terminologia medica.

14) farmacologia e farmacognosia I *(f)*;

15) chimica farmaceutica e tossicologica I;

16) analisi dei medicinali II;

17) farmacologia e farmacognosia II *(g)*;

18) chimica farmaceutica e tossicologica II;

19) analisi dei medicinali III;

20) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche I;

21) discipline fondamentali di orientamento;

22) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche II;

23) farmacologia e farmacognosia III *(h)*;

24) igiene (semestrale) *(i)*;

25) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

ORIENTAMENTI

1) *Biochimico clinico:*

Insegnamento fondamentale, annuale: biochimica applicata.

Discipline semestrali a scelta dello studente:

biologia molecolare;

enzimologia;

biochimica clinica;

analisi biochimico-cliniche;

metodologia biochimica.

2) *Cosmetologico:*

Insegnamento fondamentale annuale: chimica dei prodotti cosmetici.

Discipline semestrali a scelta dello studente:

prodotti cosmetici;

fisiologia e biochimica della cute;

tossicologia dei prodotti cosmetici;

fitocosmesi.

3) *Farmaceutico:*

Insegnamento fondamentale annuale: complementi di chimica farmaceutica.

Discipline semestrali a scelta dello studente:

complementi di chimica tossicologica;

polimeri di interesse farmaceutico;

chimica dei composti eterociclici;

fitofarmacia;

chimica terapeutica.

(f) Farmacognosia.

(g) Farmacologia e farmacoterapia.

(h) Tossicologia.

(i) Con elementi di epidemiologia e di medicina preventiva.

4) *Farmacologico:*

Insegnamento fondamentale annuale: farmacologia applicata.

Discipline semestrali a scelta dello studente:

farmacologia cellulare;

chemioterapia;

farmacologia endocrina;

farmacologia cardiovascolare;

fitoterapia;

fisiologia cellulare.

5) *Fisiologico nutrizionale.*

Insegnamento fondamentale annuale: fisiologia generale II (1).

Discipline semestrali a scelta dello studente:

prodotti dietetici;

chimica bromatologica;

igiene degli alimenti;

endocrinologia generale;

scienza dell'alimentazione;

fisiologia cellulare.

Art. 94. — Per ciascun anno accademico il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio del corso di laurea, può deliberare sull'attivazione di uno o più orientamenti, indicando per ciascuno di essi, in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali tra quelle previste tra gli insegnamenti opzionali di orientamento.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno ed è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento e l'esame, come esame integrato, di almeno due corsi semestrali, scelti tra quelli attivati per detto orientamento.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti dello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 95. — Al fine di conseguire il migliore risultato dall'attività didattica, il consiglio di facoltà, su parere espresso dal consiglio di corso di laurea, stabilisce il piano degli studi, indicando le norme di propedeuticità per le discipline dei corsi fondamentali e di orientamento.

Inoltre, sempre in ragione delle esigenze didattiche, gli stessi consigli possono promuovere corsi intensivi, organizzati in due cicli distinti e con esami finali di profitto espletabili nel corso dell'anno accademico di iscrizione.

(1) Vita di relazione.

Art. 96. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere superato gli esami di profitto di tutti gli insegnamenti fondamentali del corso e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto ed avere effettuato il tirocinio pratico.

Lo studente deve inoltre dimostrare di avere appreso l'inglese scientifico ed una eventuale seconda lingua in accordo con quanto proposto dal consiglio di corso di laurea.

Tali conoscenze verranno accertate mediante un colloquio, da tenersi entro il quarto anno, che verrà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà di farmacia.

Art. 97. — Il tirocinio pratico professionale pre-laurea di sei mesi, di regola da espletare durante il quinto anno, deve essere effettuato presso una farmacia aperta al pubblico od in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale.

Art. 98. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale o compilativa, su argomento concordato con un docente della facoltà. Per la tesi sperimentale è obbligatoria la frequenza per almeno un anno accademico in un laboratorio scientifico preferibilmente della facoltà.

Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche

Art. 99. — La durata del corso degli studi per la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico, suddivisi in un triennio propedeutico ed in un biennio.

Il numero degli esami annuali, semestrali e di corso integrato è non inferiore a trenta. Per ogni materia la ripartizione tra insegnamento teorico e pratico deve lasciare spazio sufficiente alla teoria.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'ammissione al quarto anno potrà avvenire soltanto dopo il superamento di almeno diciassette dei diciannove esami fondamentali del primo triennio.

È previsto un periodo di tirocinio pratico post-laurea. Tale tirocinio è indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista.

Art. 100. — Il corso degli studi si articola in insegnamenti fondamentali, annuali o semestrali ed in insegnamenti di orientamento fondamentali annuali ed opzionali semestrali. Gli orientamenti vengono istituiti al fine di realizzare una migliore professionalità del laureato in settori delle attività industriali farmaceutiche.

Gli orientamenti previsti sono sei e precisamente: biotecnologico, chimico tecnologico alimentare, farmaco terapeutico, scienze cosmetiche, scienza e sviluppo del farmaco, tecnologico.

Sono insegnamenti fondamentali del corso:

Triennio propedeutico:

1) matematica;

2) fisica;

3) chimica generale ed inorganica;

4) biologia generale *(a)*;

5) anatomia umana;

6) microbiologia (semestrale);

7) chimica organica I;

8) chimica fisica;

9) chimica analitica (semestrale) *(b)*;

10) analisi dei medicinali (semestrale);

11) chimica biologica *(c)*;

12) fisiologia generale;

13) farmacologia e farmacognosia I *(d)*;

14) chimica organica II;

15) metodi fisici in chimica organica;

16) biochimica applicata;

17) analisi dei farmaci I;

18) chimica farmaceutica e tossicologica I;

19) patologia generale (semestrale) *(e)*.

Biennio:

20) chimica degli alimenti (semestrale);

21) farmacologia e farmacognosia II *(f)*;

22) chimica farmaceutica e tossicologica II;

23) analisi dei farmaci II;

24) tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche;

25) farmacologia e farmacognosia III (semestrale) *(g)*;

26) discipline fondamentali di orientamento;

27) laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;

28) chimica farmaceutica applicata;

29) impianti dell'industria farmaceutica;

30) discipline complementari (semestrali) di orientamento: esame integrato.

ORIENTAMENTI

1) *Biotecnologico:*

Insegnamento fondamentale annuale: biologia molecolare.

Discipline semestrali a scelta dello studente:

microbiologia applicata;

metodologie biochimiche;

genetica;

ingegneria genetica;

biochimica clinica;

(a) Corso integrato. Discipline: 1) biologia animale, 2) biologia vegetale.

(b) Per la facoltà di farmacia.

(c) Biochimica generale ed applicata (medica).

(d) Farmacognosia.

(e) Con elementi di terminologia medica.

(f) Farmacologia e farmacoterapia.

(g) Tossicologia.

fisiologia vegetale;
biotecnologie delle piante officinali;
immunofarmacologia.

2) *Chimico tecnologico alimentare:*

Insegnamento fondamentale annuale: analisi chimica degli alimenti.

Discipline semestrali a scelta dello studente:
chemiometria;
igiene degli alimenti;
tossicologia degli alimenti e dell'ambiente;
chimica dei prodotti dietetici.

3) *Farmaco-terapeutico:*

Insegnamento fondamentale annuale: saggi e dosaggi farmacologici.

Materie semestrali a scelta dello studente:
farmacologia molecolare;
farmacologia cellulare;
farmacocinetica;
neuropsicofarmacologia;
saggi e dosaggi farmacognostici.

4) *Scienze cosmetiche:*

Insegnamento fondamentale annuale: tecnica e legislazione dei prodotti cosmetici.

Materie semestrali a scelta dello studente:
analisi dei prodotti cosmetici;
tossicologia dei prodotti cosmetici;
controlli chimici e tecnologici dei cosmetici;
microbiologia applicata;
fitocosmesi.

5) *Scienza e sviluppo del farmaco:*

Insegnamento fondamentale annuale: chimica farmaceutica e tossicologica III.

Materie semestrali a scelta dello studente:
chimica biofarmaceutica;
chimica delle sostanze organiche e naturali;
progettazione e sintesi di farmaci;
fitochimica;
chimica bio-inorganica;
chimica bio-organica;
chimica dei recettori.

6) *Tecnologico:*

Insegnamento fondamentale annuale: tecnologia, socio-economia e legislazione farmaceutiche II.

Materie semestrali a scelta dello studente:
controlli tecnologici delle forme farmaceutiche;
documentazione e informazione scientifica;
veicolazione e rilascio dei farmaci;
chimica tossicologica industriale.

Art. 101. — Per ciascun anno accademico il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea può deliberare di attivare uno o più orientamenti, indicando in aggiunta alla disciplina fondamentale di orientamento altre due o più discipline semestrali tra quelle previste tra gli insegnamenti opzionali di orientamento.

Lo studente deve scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al quarto anno ed è tenuto a superare l'esame del corso fondamentale di orientamento scelto e l'esame, come esame integrato, di almeno altri due corsi semestrali, scelti tra quelli indicati per detto orientamento.

Nel caso di verifiche di profitto contestuali, accorpamento di più insegnamenti nello stesso anno accademico, il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi, secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dall'art. 42 del regolamento studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 102. — Al fine di conseguire il migliore risultato dall'attività didattica, il consiglio di facoltà, su parere espresso dal consiglio di corso di laurea, stabilisce il piano degli studi, indicando le norme di propedeuticità per le discipline dei corsi fondamentali e di orientamento.

Inoltre, sempre in ragione delle esigenze didattiche, gli stessi consigli possono promuovere corsi intensivi, organizzati in due cicli distinti e con esami finali di profitto espletabili nel corso dell'anno accademico di iscrizione.

Art. 103. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali del corso e di quelli che costituiscono l'orientamento scelto.

Lo studente, inoltre, sarà tenuto a dimostrare di avere appreso l'inglese scientifico ed una eventuale seconda lingua in accordo a quanto proposto dal consiglio di corso di laurea. La conoscenza verrà verificata attraverso un colloquio da tenersi entro il quarto anno. Esso sarà regolarmente verbalizzato da una commissione che potrà comprendere il lettore di lingua attribuito alla facoltà di farmacia.

Art. 104. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi sperimentale su argomento concordato con un docente della facoltà. Lo studente deve iniziare l'attività di tesi all'inizio del quarto anno frequentando un laboratorio scientifico preferibilmente afferente alla facoltà.

Il tirocinio pratico professionale di sei mesi avviene dopo la laurea e può aver luogo presso una farmacia aperta al pubblico od in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell'ospedale. Può essere anche effettuato per metà tempo in farmacia e per l'altra metà presso un'industria farmaceutica autorizzata.

NORME TRANSITORIE PER ENTRAMBI I CORSI DI LAUREA

Gli studenti iscritti col vecchio ordinamento al momento dell'entrata in vigore del presente ordinamento, possono completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

Gli studenti possono optare per il presente nuovo ordinamento con la convalida degli esami sostenuti, secondo le modalità stabilite dal consiglio di facoltà sentito il consiglio di corso di laurea.

L'opzione potrà essere esercitata fino ad un termine pari alla durata legale del corso degli studi.

Quando il corso di laurea sarà adeguato al presente nuovo ordinamento, la sua applicabilità avrà inizio per gli studenti iscritti al primo anno di corso, e sarà progressivamente estesa, negli anni accademici seguenti, agli anni di corso successivi al primo.

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente statuto, vale quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 1988 e nel relativo allegato, tabelle XXVII e XXVII-*bis*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ferrara, 8 luglio 1991

Il rettore: ROSSI

91A3924

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 11 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, concernente la modifica dell'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1987 concernente il riordinamento del corso di laurea in medicina e chirurgia dell'Università di Padova in conformità alla modifica dell'ordinamento didattico nazionale;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988, 13 marzo 1989 e 24 maggio 1989 con i quali sono state apportate delle modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 87 relativo all'ordinamento del corso di laurea in medicina e chirurgia, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Fermo restando l'obbligo delle anzidette cinquemilacinquecento ore totali la facoltà ha la possibilità di modificare, rispetto all'ordinamento tabellare, la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e pertanto anche la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924». A tale fine le ore assegnate a ciascuna area possono essere ridotte o aumentate nel piano di studi tipo in misura pari al 10% dell'orario previsto nell'ordinamento tabellare. Il consiglio di corso di laurea può approvare per ciascuno studente un piano di studio che preveda comunque un numero di ore per ciascuna area non inferiore del 10% all'orario previsto nell'ordinamento tabellare e la concentrazione delle ore residue, in deroga al limite in aumento del 10%, per quell'area nella quale verrà svolta la tesi di laurea.

L'ultimo comma dell'art. 88 viene considerato articolo e classificato col n. 89 con il conseguente scorrimento dei numeri successivi.

Nell'art. 88, comma primo, la frase: «*d)* dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.» è soppressa.

All'art. 90 (*ex* 89) il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre».

Al medesimo art. 90 (*ex* 89) il quarto comma è sostituito dal seguente:

Il consiglio di corso di laurea e il consiglio di facoltà per le rispettive competenze, stabiliscono il piano annuale degli studi, comprendente il periodo dedicato a ciascun semestre ed i periodi dedicati alle sessioni di esame.

L'art. 91 (*ex* 90) è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 91 (F) *(Corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico)*. — Lo studente dovrà seguire il corso di "lingua inglese con orientamento medico scientifico" attivato dall'Università con riferimento precipuo ai problemi inerenti al corso di laurea.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Il corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico fa parte integrante dell'ordinamento didattico universitario della facoltà di medicina e chirurgia».

All'art. 93 (*ex* art. 92) è aggiunto il seguente comma:

«Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare, per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti:

due mesi in medicina generale;
un mese in chirurgia generale;
un mese di ostetricia, ginecologia, pediatria;
un mese in pronto soccorso;
un mese in laboratorio».

Nell'art. 94 (*ex* art. 93), comma terzo, la frase: «e nel rispetto del numero, di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa» è soppressa.

Art 2

L'art. 95 (*ex* art. 94) è soppresso e sostituito dal seguente:

«Art. 95 (L) *(Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia)*.

AREE DEL PRIMO CICLO TRIENNALE

1. *Area della metodologia sperimentale applicata agli studi medici.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:

fisica;
statistica e matematica;
biologia;
genetica.

Discipline:

fisica (corso integrato):
fisica;
fisica medica;
statistica e matematica (corso integrato):
statistica medica e biometria;
biomatematica;
biologia (corso integrato):
biologia cellulare;
biologia generale;
psicologia;
genetica (corso integrato):
genetica umana;
genetica generale applicata alle scienze biometriche.

Corso di lingua inglese, con orientamento medico-scientifico.

Numero di ore: 350.

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, ed i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:

istologia ed embriologia;
anatomia.

Discipline:

istologia ed embriologia (corso integrato):
istologia;
istochimica;
citologia;
citologia molecolare;
embriologia;
anatomia (corso integrato):
anatomia umana;
anatomia topografica;
anatomia radiologica;
anatomia clinica;
neuroanatomia.

Numero di ore: 400.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, sub-cellulare e molecolare; deve altresì essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantificare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:

chimica e propedeutica biochimica;
biochimica.

Discipline:

chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):
chimica applicata alle scienze biomediche;
propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):
chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata.

Numero di ore: 400.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:

fisiologia;

biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:

fisiologia (corso integrato):
fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):
biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5. *Area della patologia cellulare e molecolare, patologia delle funzioni biologiche integrate (raccordo biologico-clinico).*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie da infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:

patologia generale;

immunologia;

fisiopatologia generale ed applicata;

microbiologia.

Discipline:

patologia generale (corso integrato):
patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;

immunologia (corso integrato):
immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):
patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia clinica (afferente alla medicina interna);
fisiopatologia clinica (afferente alla chirurgia generale);
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato):
microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6. *«Tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie.*

Obiettivi:

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tecnici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta alla acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole

facoltà possono sostituire per tutti gli studenti, o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

AREE DEL SECONDO CICLO TRIENNALE

7. *Area della metodologia dell'approccio clinico, terapeutico, preventivo e riabilitativo.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo.

Corsi integrati:

medicina di laboratorio;

metodologia clinica.

Discipline:

medicina di laboratorio (corso integrato):
biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;
semeiotica funzionale e strumentale;

metodologia clinica (corso integrato):
semeiotica e metodologia medica;
semeiotica e metodologia chirurgica;
psicologia medica;
storia della medicina;
metodologia epidemiologica e igiene;
metodologia epidemiologica clinica.

Numero di ore: 300.

8. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);

malattie dell'apparato digerente;

malattie dell'apparato respiratorio;

malattie dell'apparato cardiovascolare;

malattie del rene e delle vie urinarie;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo;

malattie del sangue e degli organi emopoietici;

malattie del sistema immunitario e reumatologia;

malattie infettive;

medicina interna e chirurgia generale.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) (corso integrato):
tecnica e diagnostica delle autopsie;
anatomia ed istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia;
chirurgia generale;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;
angiologia;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
endocrinologia;
malattie del metabolismo;
fisiopatologia endocrina e del matabolismo;
endocrinochirurgia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
immunologia clinica e allergologia;
reumatologia;

malattie infettive (corso integrato):
malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;

medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):
medicina interna I;
chirurgia generale I.

Numero di ore: 650.

9. *Area delle scienze del comportamento umano.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:

psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:

psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 125.

10. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:

malattie del sistema nervoso.

Discipline:

malattie del sistema nervoso (corso integrato):
neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica.

Numero di ore: 100.

11. *Area delle specialità medicò-chirurgiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:

malattie odontostomatologiche e del cavo orale;

malattie dell'apparato visivo;

malattie dell'apparato locomotore;

malattie otorinolaringoiatriche;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:

malattie odontostomatologiche (corso integrato):
odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):
oftalmologia;
ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):
ortopedia e traumatologia;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):
otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):
dermatologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore: 250.

12. *Area della medicina clinica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:

medicina interna;

chirurgia generale;

oncologia clinica;

geriatria.

Discipline:

medicina interna (corso integrato):
medicina interna II;
terapia medica;
genetica medica;
nutrizione clinica;
medicina termale;

chirurgia generale (corso integrato):
chirurgia generale II;

oncologia clinica (corso integrato):
oncologia medica;
oncologia radioterapica;
chirurgia generale;
medicina interna;

geriatria (corso integrato):
geriatria e gerontologia;
chirurgia geriatrica.

Numero delle ore: 600.

13. *Area di farmacoterapia e tossicologia.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci;

b) dimostrare le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:

farmacologia generale;
farmacologia speciale.

Discipline:

farmacologia generale (corso integrato):
farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare;

farmacologia speciale (corso integrato):
farmacologia II;
farmacologia clinica;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia.

Numero di ore: 150.

14. *Area della pediatria generale e specialistica.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di valutare ed affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:

pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:

pediatria generale e specialistica (corso integrato):
pediatria;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale.

Numero di ore: 200.

15. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivi e contenuti:

Lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:

ginecologia ed ostetricia.

Discipline:

ginecologia ed ostetricia (corso integrato):
ginecologia ed ostetricia;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

16. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici della anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:

anatomia patologica II.

Discipline:

anatomia patologica II (corso integrato):
patologia cardiovascolare;
anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto-e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale;
istochimica ed immunoistochimica patologica.

Numero di ore: 100.

17. *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivi:

Lo studente deve sapere avvalersi delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose e conoscere le indicazioni per l'uso terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi.

Corsi integrati:

diagnostica per immagini.

Discipline:

diagnostica per immagini (corso integrato):
radioprotezione;
radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare;
anatomia radiologica clinica.

Numero di ore: 100.

18. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:

emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:

emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):
medicina d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
anestesiologia e rianimazione;
terapia del dolore;
terapia intensiva;
medicina subacquea e iperbarica;

Numero minimo di ore: 100.

19. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:

igiene e sanità pubblica;

medicina legale;

medicina del lavoro;

medicina delle comunità.

Discipline:

igiene e sanità pubblica (corso integrato):
igiene;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
economia sanitaria;
educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):
medicina legale;
deontologia ed etica medica;
psicopatologia forense;
tossicologia forense;
criminologia e difesa sociale;
medicina sociale;

medicina del lavoro (corso integrato):
medicina del lavoro;
igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):
medicina di comunità;
igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Padova, 11 luglio 1991

Il rettore: BONSEMBIANTE

91A3904

SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI DI SIENA

DECRETO PRESIDENZIALE 20 luglio 1991.

Approvazione del nuovo statuto della Scuola.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, recante la delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 11 maggio 1976, n. 359, recante norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1984, n. 744, con il quale è stato approvato lo statuto della Scuola;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1990 con il quale è stato determinato il collegio di cui all'art. 16, comma quinto, della predetta legge n. 168/89;

Vista la nota n. 3119 del 9 maggio 1991 con la quale è stato trasmesso il nuovo statuto della Scuola ed il verbale adottato nell'adunanza del 3 maggio 1991 dal collegio costituito con decreto presidenziale 11 luglio 1990, ai sensi del precitato decreto ministeriale 20 aprile 1990;

Preso atto che, in ordine allo schema di statuto in disamina, ha espresso parere favorevole il consiglio di amministrazione della Scuola nell'adunanza del 14 marzo 1991;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 3111 del 16 luglio 1991 con la quale il predetto Ministero ha notificato il decreto ministeriale 16 luglio 1991 ove sono contenuti rilievi in ordine agli articoli 1 e 22 del citato statuto;

Vista la nuova delibera adottata dal collegio suindicato in data 19 luglio 1991, nella quale sono recepite le osservazioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Sentito il consiglio di amministrazione della Scuola;

Decreta:

Lo statuto della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1984, n. 744, di cui alle

premesse, è abrogato, eccezion fatta per quanto richiama l'art. 27 — norme transitorie — del nuovo articolato, ed è sostituito dall'allegato nuovo statuto, annesso al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Siena, 20 luglio 1991

Il presidente: BARNI

ALLEGATO

STATUTO DELLA SCUOLA PER STRANIERI DI SIENA

Art. 1.
Natura e compiti

1. La Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, di seguito denominata Scuola, è Istituto superiore con ordinamento speciale (art. 1, legge 11 maggio 1976, n. 359) ed ha personalità giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile.

2. La Scuola è sede primaria di ricerca scientifica e, per conseguire i fini istituzionali stabiliti dalla legge, organizza corsi di studio di lingua e di cultura italiana per studenti stranieri; può altresì programmare e organizzare corsi di formazione, specializzazione e di aggiornamento per insegnanti di lingua italiana come lingua seconda.

Art. 2.
Organi

1. Sono organi della Scuola:

a) il rettore;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio accademico;
d) il collegio dei docenti;
e) il preside;
f) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 3.
Rettore

1. Il rettore è il rappresentante legale della Scuola. Il Rettore, in particolare:

1) convoca e presiede il consiglio accademico ed il consiglio di amministrazione e provvede alla esecuzione delle rispettive deliberazioni;

2) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola;

3) esercita l'autorità disciplinare sul personale nell'ambito delle competenze previste dalla legge;

4) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario;

5) stipula contratti e convenzioni;

6) presenta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni periodiche previste dalla legge;

7) adotta, nei casi di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale li sottopone per la ratifica nella adunanza immediatamente successiva al provvedimento; emana gli statuti ed i regolamenti;

8) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali inerenti l'ordinamento universitario.

2. Il rettore nomina il pro-rettore, scegliendolo fra i professori di ruolo della Scuola per stranieri.

3. Il rettore, eletto fra i professori ordinari della Scuola per stranieri di Siena o di altra Università italiana, dura in carica quattro anni accademici, può essere rieletto una sola volta ed è nominato con decreto del Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica.

4. Il rettore viene eletto da un collegio elettorale composto da:

a) i professori di ruolo della Scuola per stranieri di Siena;

b) i professori di ruolo di altra Università che tengano un corso ufficiale nella Scuola per stranieri di Siena;

c) una rappresentanza dei ricercatori pari alla metà dei professori di ruolo di cui alla lettera *a)*;

d) una rappresentanza dei docenti non di ruolo che svolgano attività didattica con rapporto almeno annuale, pari alla metà dei professori di ruolo di cui alla lettera *a)*;

e) una rappresentanza del personale amministrativo e tecnico pari alla metà dei professori di ruolo di cui alla lettera *a)*;

f) i membri del consiglio di amministrazione che non abbiano diritto di voto ad altro titolo.

5. Ai fini della determinazione dell'elettorato attivo per le rappresentanze di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* si provvede, ove necessario, all'arrotondamento all'unità superiore.

6. Il collegio elettorale è convocato e presieduto dal decano dei professori ordinari della Scuola per stranieri.

7. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza dei votanti.

8. La carica di rettore è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista dal presente statuto.

Art. 4.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale ed a quella del personale tecnico ed amministrativo, fatti salvi i poteri di gestione delle strutture alle quali è attribuita autonomia finanziaria e di spesa.

2. Il consiglio di amministrazione, in particolare:

1) approva, nel quadro delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 5, comma 2, il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;

2) delibera il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il regolamento sul personale, il regolamento di organizzazione di cui all'art. 16 e gli altri regolamenti che attengono alla organizzazione amministrativa delle strutture della Scuola;

3) delibera sull'assegnazione delle risorse, su proposta degli organi competenti;

4) sovraintende al funzionamento dei servizi generali;

5) esercita le funzioni previste dalla legge relativamente al personale tecnico ed amministrativo;

6) approva i contratti e le convenzioni;

7) può concedere delega al rettore per periodi determinati e per materie definite;

8) delibera in ordine alla attribuzione di indennità di carica e alla corresponsione di gettoni e compensi ai componenti degli organi previsti dallo statuto, nonché dalle commissioni costituite con delibera del consiglio stesso;

9) delibera sulla attivazione di corsi di aggiornamento del personale tecnico ed amministrativo;

10) esercita tutte le altre attribuzioni previste dall'ordinamento.

3. Il consiglio di amministrazione è costituito da:

a) il rettore - che lo presiede;

b) il pro-rettore;

c) un rappresentante dello Stato nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) il direttore amministrativo;

e) due rappresentanti dei professori ordinari della Scuola per stranieri;

f) due rappresentanti dei professori associati della Scuola per stranieri;

g) due rappresentanti dei ricercatori;

h) due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

i) un rappresentante della regione Toscana, un rappresentante della provincia di Siena e un rappresentante del comune di Siena;

l) i rappresentanti, in numero non superiore a tre, di enti pubblici e di privati che concorrano al funzionamento della Scuola per stranieri di Siena con un contributo annuo non inferiore a quello fissato dal consiglio di amministrazione per la durata del suo mandato;

m) un professore ordinario dell'Università di Siena designato dalla stessa Università.

4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore amministrativo.

5. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dura in carica un triennio accademico.

Art. 5.

Consiglio accademico

1. Il consiglio accademico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di sviluppo della Scuola ed è organo di garanzia dell'autonomia universitaria.

2. A tal fine formula indicazioni programmatiche al consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione ed alle strutture didattico-scientifiche della Scuola per la preparazione dei rispettivi piani di attività.

3. Il consiglio accademico:

1) sovraintende alla attività didattica e scientifica, coordinandone i programmi;

2) promuove l'organizzazione di attività formative finalizzate e di servizi didattici integrativi;

3) propone al consiglio di amministrazione la ripartizione delle risorse disponibili;

4) predispone le relazioni sull'attività didattica e scientifica della Scuola;

5) delibera sui regolamenti in materia di organizzazione didattica e di disciplina degli studenti;

6) dà pareri e formula proposte intorno ad argomenti che il rettore ed il consiglio di amministrazione ritengano opportuno sottoporre al suo esame;

7) delibera in ordine alle richieste di posti di ruolo di professore e di ricercatore;

8) delibera sulla utilizzazione di docenti di ruolo della scuola secondaria ai sensi dell'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270;

9) delibera la istituzione dei dipartimenti, sentito il collegio dei docenti e il consiglio di amministrazione;

10) delibera sulle modifiche di statuto, previo parere del consiglio di amministrazione e sentiti gli organi e le strutture eventualmente interessati;

11) delibera il regolamento didattico di Ateneo.

4. Il consiglio accademico è composto da:

a) il rettore - che lo presiede;
b) il pro-rettore - che partecipa alle sedute con voto consultivo;
c) il preside del collegio dei docenti;
d) il direttore amministrativo;
e) i direttori dei dipartimenti, se costituiti.

5. Per i punti 2, 9 e 10 dell'art. 5, comma 3, del presente statuto, il consiglio accademico è integrato da un rappresentante per ciascuna delle categorie dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo.

6. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore amministrativo.

Art. 6.

Collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti, presieduto dal preside, è costituito dai titolari dei corsi annuali di insegnamento e da quattro ricercatori.

2. Il collegio dei docenti:

1) elegge il preside tra i professori di ruolo;

2) propone al consiglio accademico il regolamento didattico di Ateneo di cui all'art. 12;

3) provvede al coordinamento, all'indirizzo e alla verifica dell'attività didattica ed approva i piani di studio;

4) formula pareri al consiglio accademico in ordine alla istituzione di corsi e alle relative discipline;

5) delibera sulla utilizzazione dei posti in organico di professore e di ricercatore e sulla programmazione annuale dell'attività didattica, attribuendo gli insegnamenti secondo la normativa vigente.

3. Il collegio dei docenti esercita anche tutte le attribuzioni proprie dei consigli di facoltà, secondo la normativa vigente.

4. Il collegio dei docenti, per le materie di cui al punto 5, è costituito nelle composizioni differenziate previste dall'ordinamento.

Art. 7.

Preside

1. Il preside:

a) convoca e presiede il collegio dei docenti e ne rende esecutive le relative delibere;

b) ha la vigilanza sulle attività didattiche e cura l'osservanza delle norme concernenti il funzionamento dei corsi.

2. Il preside dura in carica tre anni accademici e, nel caso di assenza o impedimento, è sostituito dal professore ordinario più anziano di ruolo della Scuola per stranieri di Siena ed è nominato a norma delle vigenti leggi.

Art. 8.

Regolamento elettorale

1. Per la costituzione e per le modalità di funzionamento degli organi previsti dal presente statuto, il consiglio di amministrazione adotta un regolamento, sentito il consiglio accademico e le organizzazioni sindacali, con il quale sono definite le modalità per le elezioni del rettore, del preside e delle rappresentanze nei vari organi, nonché le modalità di partecipazione di un rappresentante degli studenti designato dal comitato degli studenti di cui al successivo art. 11.

Art. 9.

Collegio dei revisori dei conti

1. Presso la scuola è costituito, con delibera del consiglio di amministrazione, un collegio dei revisori dei conti.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra persone, esterne alla Scuola per stranieri di Siena, che abbiano particolare e comprovata qualificazione in materia amministrativo-contabile.

3. Il collegio è nominato per un triennio dal rettore; i singoli membri possono essere confermati per la durata di un altro triennio.

Art. 10.

Tasse e borse di studio

1. Le tasse, i diritti e i contributi dovuti dagli studenti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione e resi noti con il programma annuale dei corsi.

2. L'istituzione delle borse di studio e le relative modalità di erogazione sono deliberate dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico.

Art. 11.

Comitato degli studenti

1. Gli studenti dei corsi ordinari possono, all'inizio di ogni sessione, nominare un comitato al fine di far conoscere le proprie esigenze agli organi della Scuola.

Art. 12.

Organizzazione didattica

1. La scuola organizza:

1) corsi di lingua italiana articolati in più livelli;

2) corsi di cultura italiana articolati nei seguenti indirizzi:

a) discipline linguistiche e letterarie;

b) discipline delle arti, musica e spettacolo;

c) discipline storiche e giuridico-economiche.

3) la Scuola di specializzazione in didattica di lingua italiana come lingua seconda.

2. I cicli didattici hanno una durata annuale, semestrale, trimestrale. Potranno essere organizzati corsi intensivi, speciali e di perfezionamento, nonché attività formative anche su richiesta di enti pubblici o di privati.

3. L'articolazione dei corsi e i relativi insegnamenti sono disciplinati dal regolamento didattico della Scuola.

Art. 13.

Titoli di studio

1. La Scuola rilascia i seguenti titoli:

a) diploma di primo grado al compimento dei corsi di lingua italiana;

b) diploma di secondo grado al compimento dei corsi di cultura italiana;

c) diploma di specializzazione in didattica della lingua italiana come lingua seconda;

d) attestati relativi ai corsi intensivi, speciali e di perfezionamento.

Art. 14.

Titoli di ammissione

1. Sono ammessi ai corsi di lingua e di cultura e a quelli superiori gli studenti che siano in possesso di titolo di studio valido per l'ammissione alla Università nello Stato in cui è conseguito.

2. Nei casi dubbi e controversi, l'ammissione è di competenza del collegio dei docenti.

3. Agli studenti iscritti alla Scuola si estendono le disposizioni in materia di diritto allo studio.

Art. 15.

Dipartimenti

1. Nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento e al fine di favorire l'organizzazione dell'attività di ricerca, la Scuola è organizzata in dipartimenti.

2. L'istituzione dei dipartimenti è deliberata dal consiglio accademico, sentito il collegio dei docenti, su parere conforme del consiglio di amministrazione.

3. Sono organi del dipartimento:

a) il direttore;

b) la giunta;

c) il consiglio di dipartimento.

4. Il direttore è eletto dal consiglio nel suo seno fra i professori ordinari, dura in carica un triennio e non può essere eletto per più di due volte consecutive.

5. La giunta è composta dal direttore del dipartimento, da altro professore ordinario, da un professore associato. da un ricercatore designati dal consiglio di dipartimento e dal segretario amministrativo.

6. Del consiglio di dipartimento fanno parte tutti i professori, i ricercatori afferenti al dipartimento, due rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo e il segretario amministrativo.

7. Il dipartimento ha autonomia amministrativa, contabile e di gestione. Le relative norme di gestione sono disciplinate nel regolamento amministrativo-contabile della Scuola, di cui all'art. 7 della legge n. 168/89.

Art. 16.

Centri di spesa

1. Con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, possono essere istituite strutture di servizio didattico-scientifico e amministrativo dotate di autonomia amministrativo-contabile e di gestione.

2. Le relative modalità sono determinate nel regolamento amministrativo-contabile.

Art. 17.

Organizzazione amministrativa generale

1. L'organizzazione generale amministrativa della Scuola è articolata in uffici e servizi coordinati dal direttore amministrativo.

2. Gli ambiti di competenza degli uffici e dei servizi, le attribuzioni e le connesse responsabilità dei funzionari, sono disciplinati con apposito regolamento in modo da assicurare gli strumenti per la migliore efficienza e il buon andamento dell'amministrazione.

3. Il regolamento è deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, elaborata d'intesa con il direttore amministrativo, sentite le organizzazioni sindacali.

4. Nel rispetto del regolamento di cui al precedente comma, il rettore provvede, con proprio decreto, all'articolazione degli uffici e dei servizi e alla assegnazione e preposizione agli stessi del relativo personale.

Art. 18.

Commissione di disciplina

1. I provvedimenti disciplinari nei confronti del personale amministrativo e tecnico sono adottati dal rettore su proposta della commissione di disciplina, istituita con delibera del consiglio di amministrazione.

2. La composizione della commissione di disciplina è stabilita nel regolamento di cui all'art. 17.

Art. 19.

Norma finale

1. Gli organi si intendono validamente costituiti anche in assenza delle designazioni delle componenti esterne.

2. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali della Scuola, è necessario che intervenga almeno la maggioranza dei componenti.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto; in caso di parità prevale il voto del presidente.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

1. In sede di prima applicazione del presente statuto e comunque fino alla assunzione in servizio di almeno un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore, i componenti di cui alle lettere *e), f)* e *g)* dell'art. 4 sono sostituiti da due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori eletti dal consiglio dei docenti fra i professori incaricati della Scuola per stranieri di Siena che siano anche professori e ricercatori di ruolo presso altra Università.

2. Alle predette componenti designate dal consiglio dei docenti subentra, per il restante periodo di durata del mandato, il corrispondente personale di ruolo con effetto dalla data del decreto ministeriale di nomina nel consiglio di amministrazione.

Art. 21.

1. Fino a che non abbiano assunto servizio di ruolo nella Scuola per stranieri di Siena almeno tre professori ordinari, il rettore è eletto dal consiglio di amministrazione fra i professori ordinari della Scuola per stranieri o di altra Università italiana anche se facenti parte dello stesso consiglio.

Art. 22.

1. In prima attuazione del presente statuto le determinazioni e le chiamate relative ai posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia e di ricercatore sono adottate da un comitato tecnico composto da professori di ruolo delle Università italiane titolari di discipline comprese nelle aree disciplinari cui afferiscono gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico della scuola.

2. Il comitato tecnico è costituito da tre professori ordinari e da due professori associati. Di essi due professori ordinari e un associato sono eletti dai

professori di ruolo delle rispettive fasce titolari di discipline comprese nei raggruppamenti che saranno individuati dal Consiglio universitario nazionale tenuto conto delle peculiarità e della qualificazione giuridica della Scuola; mentre un professore ordinario e uno associato sono designati dal consiglio della scuola, sentito il consiglio dei docenti.

3. Il comitato tecnico dura in carica un triennio accademico e, comunque, decade quando assumano servizio presso la Scuola tre professori di ruolo, di cui almeno due ordinari.

Art. 23.

1. In prima applicazione del presente statuto il regolamento elettorale di cui all'art. 8 è deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del collegio di cui all'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Art. 24.

1. Fino alla costituzione del collegio dei docenti di cui all'art. 6 e alla elezione del preside, le funzioni agli stessi attribuite sono svolte rispettivamente dal consiglio dei docenti della Scuola e dal direttore, previsti dal precedente statuto.

2. Le proposte al consiglio della Scuola (consiglio di amministrazione) per l'attribuzione degli insegnamenti non di ruolo sono formulate da una commissione nominata dal consiglio della Scuola e composta da tre professori universitari di ruolo scelti tra i componenti dello stesso consiglio o tra professori di ruolo di altra Università italiana di discipline afferenti all'ordinamento didattico della Scuola per stranieri.

3. Gli incarichi di insegnamento vengono affidati dal consiglio della Scuola secondo la procedura prevista dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1986, n. 703.

Art. 25.

1. Fino alla composizione degli organi ordinari di cui agli articoli 5 e 6 del presente statuto, il regolamento didattico è deliberato dal consesso di cui all'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, su proposta del consiglio dei docenti.

Art. 26.

1. Fino a quando non sia in organico della Scuola almeno un professore ordinario, la direzione dei dipartimenti può essere affidata annualmente dal rettore ad un professore associato, sentito il consiglio accademico.

Art. 27.

1. Fino alla adozione del regolamento didattico della Scuola per stranieri di cui all'art. 12, comma 3, del presente statuto, l'organizzazione didattica della Scuola per stranieri resta disciplinata dalle disposizioni previste dallo statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1986, n. 703.

91A3887

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 3 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1991, registro n. 38 Interno, foglio n. 367, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata a conseguire il legato di mons. Eugenio Cazzani, nato a Castiglione Olona (Varese) il 26 dicembre 1913 e deceduto a Limbiate (Milano) il 19 settembre 1988, disposto con testamento olografo pubblicato dal notaio Elda Sacconi di Limbiate (Milano) il 4 ottobre 1988, n. 17843 di repertorio.

Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste in L. 50.000.000 in B.O.T. e in un appartamento con box e giardino sito in Limbiate (Milano), via Ortigara numeri 3 e 5 e in undici box per auto in Limbiate (Milano), via Stelvio, del valore complessivo di L. 458.000.000 (perizia di stima UTE).

Con decreto ministeriale 3 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1991, registro n. 38 Interno, foglio n. 374, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata a conseguire il legato della sig.ra Gian Emilia Rossi, nata a Milano il 19 settembre 1912 ed ivi deceduta il 13 giugno 1988, disposto con testamenti olografi pubblicati dal notaio Lucio Paolini di Milano il 2 maggio 1989, n. 73698/3550 di repertorio.

Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste in tutto quanto depositato a nome della *de cuius*, presso la Banca commerciale, agenzia 6, di Milano, per un valore di L. 127.274.162.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1991, registro n. 38 Interno, foglio n. 369, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata a conseguire il legato del sig. Bruno Ghiro, nato a Verona il 3 agosto 1902 e deceduto a Sanremo il 14 gennaio 1985, disposto con testamento pubblicato dal notaio Edoardo Fasola di Milano il 24 aprile 1985, n. 1608037/15979 di repertorio e registrato a Milano al n. 999371/M.

Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste in L. 10.000.000.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1991, registro n. 38 Interno, foglio n. 372, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata a conseguire il legato del sig. Massimo Sircana, nato a Milano il 19 giugno 1913 ed ivi deceduto il 5 ottobre 1988, disposto con testamento a rogito del notaio Sergio Barenghi di Milano, n. 63256/6725 di repertorio e registrato a Milano il 6 febbraio 1989 al n. 3223.

L'eredità spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste in cento azioni della Reale compagnia italiana S.p.a., con sede in Milano, via Montenapoleone n. 8, del valore complessivo reale oscillante tra i settecento e gli ottocento milioni di lire e del valore nominale di sessanta milioni di lire.

Con decreto ministeriale 23 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1991, registro n. 38 Interno, foglio n. 373, la «Fondazione Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata a conseguire il legato della sig.ra Zemira Perego, nata a Sondrio il 2 agosto 1899 e deceduta a Cernusco sul Naviglio il 29 aprile 1989, disposta con testamento pubblico ricevuto dal notaio Federico Mezzanotte di Milano il 17 luglio 1986, n. 58 di repertorio, atti di ultima volontà.

Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste in un appartamento e accessori al secondo piano di un edificio sito in Milano, via Goldoni n. 77, del valore di L. 72.000.000 in base alla perizia di stima del competente ufficio tecnico erariale.

91A3933

MINISTERO DEL TESORO

N. 169

Corso dei cambi del 30 agosto 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1300,100	1300,100	1299,500	1300,100	1300,100	1300,100	1300,100	1300,100	1300,100	1300,100
E.C.U.	1532,950	1532,950	1534 —	1532,950	1532,950	1532,950	1533 —	1532,950	1532,950	1532,950
Marco tedesco	746,500	746,500	746,750	746,500	746,500	746,500	746,510	746,500	746,500	746,500
Franco francese	219,710	219,710	220,400	219,710	219,710	219,710	219.720	219,710	219,710	219,710
Lira sterlina	2192,150	2192,150	2195 —	2192,150	2192,150	2192,150	2192,150	2192,150	2192,150	2192,150
Fiorino olandese	662,800	662,800	663 —	662,800	662,800	662,800	662,790	662,800	662,800	662,800
Franco belga	36,282	36,282	36,300	36,282	36,282	36,282	36,292	36,282	36,282	36,280
Peseta spagnola	11,992	11,992	12,050	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	11,992	11,990
Corona danese	193,400	193,400	193,500	193,400	193,400	193,400	193,410	193,400	193,400	193,400
Lira irlandese	1996,750	1996,750	1998 —	1996,750	1996,750	1996,750	1996,500	1996,750	1996,750	—
Dracma greca	6,759	6,759	6,760	6,759	6,759	6,759	6,757	6,759	6,759	—
Escudo portoghese	8,714	8,714	8,730	8,714	8,714	8,714	8,729	8,714	8,714	8,710
Dollaro canadese	1139,650	1139,650	1140 —	1139,650	1139,650	1139,650	1139,100	1139,650	1139,650	1139,650
Yen giapponese	9,509	9,509	9,520	9,509	9,509	9,509	9,508	9,509	9,509	9,500
Franco svizzero	854 —	854 —	854,500	854 —	854 —	854 —	854,050	854 —	854 —	854 —
Scellino austriaco	106,085	106,085	106,100	106,085	106,085	106,085	106,095	106,085	106,085	106,080
Corona norvegese	191,030	191,030	191 —	191,030	191,030	191,030	191 —	191,030	191,030	191,030
Corona svedese	205,710	205,710	206 —	205,710	205,710	205,710	205,640	205,710	205,710	205,710
Marco finlandese	306,710	306,710	306,500	306,710	306,710	306,710	307,100	306,710	306,710	—
Dollaro australiano	1021,900	1021,900	1020 —	1021,900	1021,900	1021,900	1020,500	1021,900	1021,900	1021,900

Media dei titoli del 30 agosto 1991

Titolo	
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,325
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,975
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	86 —
» » » 21- 4-1987/94	85,800
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,025
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,975
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,050
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,025
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,025
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,825
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,875
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,800
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,775
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,675
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,600
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,325
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,625

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,800
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,350
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,050
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,100
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,850
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,975
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,130
» » » TR 2,5% 1983/93	94,500
» » » Ind. 1- 9-1984/91	99,975
» » » » 1-10-1984/91	100,125
» » » » 1-11-1984/91	100,125
» » » » 1-12-1984/91	100,250
» » » » 1- 1-1985/92	100,125
» » » » 1- 2-1985/92	100,225
» » » » 18- 4-1986/92	100,625
» » » » 19- 5-1986/92	100,625
» » » » 20- 7-1987/92	100,150
» » » » 19- 8-1987/92	100,525
» » » » 1-11-1987/92	100,200
» » » » 1-12-1987/92	100,200
» » » » 1- 1-1988/93	99,975

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	99,900
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,975
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,075
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,500
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,425
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,075
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,225
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,650
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,200
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,500
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,325
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,275
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,275
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,500
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,475
»	»	»	»	18-11-1987/93	99,600
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,925
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,175
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,200
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,225
»	»	»	»	1- 9-1989/94	99,925
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,375
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,850
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,400
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,250
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,050
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,125
»	»	»	»	1- 4-1985/95	98,925
»	»	»	»	1- 5-1985/95	98,850
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,300
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,550
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,900
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,150
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,850
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,750
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,100
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,800
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,100
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,100
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,300
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,200
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,400
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,200
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,900
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,175
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,275
»	»	»	»	1- 2-1991/96	98,775
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,700
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,825
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,600
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,825
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,800
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,825
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,875
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,725
»	»	»	»	1-11-1986/96	97,875
»	»	»	»	1-12-1986/96	97,950
»	»	»	»	1- 1-1987/97	97,850
»	»	»	»	1- 2-1987/97	97,900
»	»	»	»	18- 2-1987/97	97,875
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,300
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,500
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,600
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,775
»	»	»	»	1- 7-1987/97	97,825
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98,025
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,200

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	1-11-1991	99,675
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,875
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,450
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	99,225
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,425
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	99,250
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,850
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	98,975
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,200
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,875
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,900
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,875
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	98,525
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99 —
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,875
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,875
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,175
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,725
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,500
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,225
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	100,225
»	»	»	12,50%	1-10-1992	100,125
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	100,075
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,650
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,725
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,625
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,600
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,625
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,625
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,600
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,650
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,575
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,300
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,475
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,325
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,225
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,325
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99.250
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99.300
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99.175
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	98,525
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	97,975
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	98,125
»	»	»	12,50%	1-11 1990/97	98.200
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	98,125

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 9-1987,91	8,75%	99,800
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	98,550
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,625
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,800
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,550
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	100 —
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	100,350
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99,175
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	97,275
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,700
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96.375
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	97,800
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96 —
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	96,450
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,900
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,200
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	98,300
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94 —
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,950
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,950
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	100,950
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	100,300
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102,025
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12.00%	105,200
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9.90%	98.600
»	»	»	»	29- 5-1990,95	11,50%	105.050

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M30081

N. 170

Corso dei cambi del 2 settembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1303,050	1303,050	1303,100	1303,050	1303,050	1303,050	1303,100	1303,050	1303,050	1303,050
E.C.U.	1533,100	1533,100	1534,500	1533,100	1533,100	1533,100	1533,070	1533,100	1533,100	1533,100
Marco tedesco	746,350	746,350	746,500	746,350	746,350	746,350	746,350	746,350	746,350	746,350
Franco francese	219,750	219,750	220,250	219,750	219,750	219,750	219,800	219,750	219,750	219,750
Lira sterlina	2194,850	2194,850	2197,050	2194,850	2194,850	2194,850	2194,500	2194,850	2194,850	2194,850
Fiorino olandese	662,700	662,700	663,200	662,700	662,700	662,700	662,590	662,700	662,700	662,700
Franco belga	36,283	36,283	36,240	36,283	36,283	36,283	36,282	36,283	36,283	36,280
Peseta spagnola	11,993	11,993	12,050	11,993	11,993	11,993	11,991	11,993	11,993	11,990
Corona danese	193,460	193,460	193,500	193,460	193,460	193,460	193,470	193,460	193,460	193,460
Lira irlandese	1997 —	1997 —	1998 —	1997 —	1997 —	1997 —	1997 —	1997 —	1997 —	—
Dracma greca	6,761	6,761	6,760	6,761	6,761	6,761	6,760	6,761	6,761	—
Escudo portoghese	8,718	8,718	8,73	8,718	8,718	8,718	8,718	8,718	8,718	8,710
Dollaro canadese	1146,600	1146,600	1142 —	1146,600	1146,600	1146,600	1141,500	1146,600	1146,600	1141,600
Yen giapponese	9,528	9,528	9,520	9,528	9,528	9,528	9,527	9,528	9,528	9,520
Franco svizzero	851,400	851,400	852,500	851,400	851,400	851,400	851,400	851,400	851,400	851,400
Scellino austriaco	106,074	106,074	106,100	106,074	106,074	106,074	106,080	106,074	106,074	106,070
Corona norvegese	191,070	191,070	191 —	191,070	191,070	191,070	191,060	191,070	191,070	191,070
Corona svedese	205,640	205,640	205,500	205,640	205,640	205,640	205,640	205,640	205,640	205,640
Marco finlandese	306,930	306,930	307 —	306,930	306,930	306,930	307 —	306,930	306,930	—
Dollaro australiano	1022,150	1022,150	1022 —	1022,150	1022,150	1022,150	1021,300	1022,150	1022,150	1022,150

Media dei titoli del 2 settembre 1991

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,325
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,975
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	95,800
» » » 21- 4-1987/94	86 —
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100 —
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,975
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,050
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,975
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100 —
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,975
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,825
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,875
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,750
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,725
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,650
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,550
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,350
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	99,600
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,850
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,350
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	90,025
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	94,100
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,850
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,975
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102,130
» » » TR 2,5% 1983/93	94,500
» » » Ind. 1- 9-1984/91	94,100
» » » » 1-10-1984/91	98,925
» » » » 1-11-1984/91	100,100
» » » » 1-12-1984/91	100,200
» » » » 1- 1-1985/92	99,925
» » » » 1- 2-1985/92	100,175
» » » » 18- 4-1986/92	100,375
» » » » 19- 5-1986/92	100,350
» » » » 20- 7-1987/92	100,150
» » » » 19- 8-1987/92	100,475
» » » » 1-11-1987/92	100,200
» » » » 1-12-1987/92	100,175
» » » » 1- 1-1988/93	100

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,925
» » » »	1- 3-1988/93	99,975
» » » »	1- 4-1988/93	100,150
» » » »	1- 5-1988/93	100,275
» » » »	1- 6-1988/93	100,425
» » » »	18- 6-1986/93	100,050
» » » »	1- 7-1988/93	100,275
» » » »	17- 7-1986/93	99,650
» » » »	1- 8-1988/93	100,225
» » » »	19- 8-1986/93	99,425
» » » »	1- 9-1988/93	100,275
» » » »	18- 9-1986/93	99,250
» » » »	1-10-1988/93	100,275
» » » »	20-10-1986/93	99,575
» » » »	1-11-1988/93	100,425
» » » »	18-11-1987/93	99,525
» » » »	19-12-1986/93	99,925
» » » »	1- 1-1989/94	100,175
» » » »	1- 2-1989/94	100,100
» » » »	1- 3-1989/94	100,200
» » » »	15- 3-1989/94	100,200
» » » »	1- 4-1989/94	100,275
» » » »	1- 9-1989/94	99,875
» » » »	1-10-1987/94	99,375
» » » »	1-11-1989/94	99,825
» » » »	1- 1-1990/95	99,400
» » » »	1- 2-1985/95	100,250
» » » »	1- 3-1985/95	99,025
» » » »	1- 3-1990/95	99,125
» » » »	1- 4-1985/95	98,875
» » » »	1- 5-1985/95	98,825
» » » »	1- 5-1990/95	99,350
» » » »	1- 6-1985/95	98,550
» » » »	1- 7-1985/95	99,150
» » » »	1- 7-1990/95	99,150
» » » »	1- 8-1985/95	98,825
» » » »	1- 9-1985/95	98,425
» » » »	1- 9-1990/95	99,050
» » » »	1-10-1985/95	98,800
» » » »	1-10-1990/95	99,125
» » » »	1-11-1985/95	99,100
» » » »	1-11-1990/95	99,275
» » » »	1-12-1985/95	99,200
» » » »	1-12-1990/95	99,325
» » » »	1- 1-1986/96	99,175
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,450
» » » »	1- 1-1991/96	99,500
» » » »	1- 2-1986/96	99,300
» » » »	1- 2-1991/96	98,800
» » » »	1- 3-1986/96	99,875
» » » »	1- 4-1986/96	99,800
» » » »	1- 5-1986/96	99,575
» » » »	1- 6-1986/96	99,875
» » » »	1- 7-1986/96	98,775
» » » »	1- 8-1986/96	98,775
» » » »	1- 9-1986/96	98,875
» » » »	1-10-1986/96	97,750
» » » »	1-11-1986/96	97,825
» » » »	1-12-1986/96	98 —
» » » »	1- 1-1987/97	97,825
» » » »	1- 2-1987/97	97,825
» » » »	18- 2-1987/97	97,875
» » » »	1- 3-1987/97	98,200
» » » »	1- 4-1987/97	98,525
» » » »	1- 5-1987/97	98,550
» » » »	1- 6-1987/97	98,725
» » » »	1- 7-1987/97	97,900
» » » »	1- 8-1987/97	98 —
» » » »	1- 9-1987/97	98,175

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	98,725
» » »	11,50%	21-12-1991	99,925
» » »	9,25%	1- 1-1992	99,400
» » »	9,25%	1- 2-1992	99,200
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,500
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,850
» » »	12,50%	17- 3-1992	98,850
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,850
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,250
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,850
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,950
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,925
» » »	9,15%	1- 5-1992	98,525
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,450
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,925
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,875
» » »	9,15%	1- 6-1992	98,225
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,725
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,450
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,225
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,200
» » »	12,50%	1-10-1992	100,150
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,075
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,625
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,725
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,625
» » »	12,50%	1-10-1993	99,650
» » »	12,50%	1-11-1993	99,600
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,650
» » »	12,50%	17-11-1993	99,650
» » »	12,50%	1-12-1993	99,675
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,550
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,325
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,425
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	99,325
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	99,175
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,350
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	99,250
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	99,300
» » »	12,50%	1-11-1990/94	99,175
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	98,525
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98 —
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	98,175
» » »	12,50%	1-11 1990/97	98,100
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	98,100

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 9-1987/91	8,75%	99,800
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	98,550
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	98,625
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	98,800
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,925
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,550
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,725
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,625
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	97,850
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,700
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,375
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98 -
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96 -
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,400
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,950
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,275
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	98,800
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	93,550
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,950
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101 —
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,650
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	100,300
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	102,125
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,200
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	98,950
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	104,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M02091

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale 9 luglio 1991 è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce d'argento

Gen. ispettore Chillemi Pietro, nato a S. Teresa di Riva (Messina) il 26 aprile 1930. — Ufficiale generale di preclare doti intellettive e morali ha sempre profuso, nella specifica branca tecnica, ogni energia emergendo per il costante impegno e la profonda capacità non disgiunte da una rara virtù semplificatrice delle problematiche più complesse. Chiamato a ricoprire incarichi di prestigio, da capo ufficio energia nucleare presso il consiglio tecnico scientifico della difesa, a capo ufficio studi ed esperienze del centro tecnico chimico fisico e biologico, a capo ufficio documentazione e rapporti tecnici del Corpo tecnico dell'Esercito, a direttore del centro tecnico militare chimico fisico biologico di Civitavecchia, fino a giungere a quello di capo del Corpo tecnico dell'Esercito, è ovunque pervenuto ad intelligenti e brillanti risultati. Nell'ambito dell'ammodernamento dei materiali di difesa NBC, ha effettuato un approfondito studio sulle «bombe al neutrone», evidenziando la necessità di un conseguente adeguamento delle esigenze operative. Per la sua non comune personalità e le sue alte capacità ha rappresentato lo stato maggiore dell'Esercito nella «Commissione di studio interforze sui problemi del Camen», fornendo una acuta ed apprezzata collaborazione. Il suo operato ha contribuito ad accrescere il prestigio della Forza armata». — Roma, 2 settembre 1970-15 luglio 1991.

91A3932

REGIONE LIGURIA

Rinnovo dell'autorizzazione ad imbottigliare e vendere l'acqua minerale «Santa Rita»

Con deliberazione della giunta regionale della Liguria n. 3221 del 5 luglio 1991 è stata rinnovata alla «Fonte del Tigullio - Bognanco S.r.l.», Statale n. 20, Né (Genova), l'autorizzazione ad imbottigliare e vendere l'acqua minerale denominata «Santa Rita» nel tipo gassata in contenitori di materiale PET della capacità di 1,500 ml, nonché la modifica della veste grafica delle etichette.

91A3934

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, *inclusi i supplementi ordinari:*
- annuale . . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte *costituzionale:*
- annuale . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, *inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle* quattro serie speciali:
- annuale . . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 260.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200